Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 | **ROMA — Lunedì, 27 settembre** | **Numero 225.**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell' Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — ***all' Estero cent. 35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalamente.

Avviso importante

Spedizione agli uffici governativi delle leggi e dei decreti in fogli sciolti

Per gli effetti di cui all'art. 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in fogli sciolti, che la Direzione dello stabilimento penale di Roma ha fatto le seguenti spedizioni degli atti medesimi:

1. Nel 24 agosto scorso furono spediti gli atti numeri 195, 237, 263, 274, 275.
2. Nel 3 settembre corr. furono spediti gli atti dal n. 280 al n. 298.
3. Nel 22 settembre corr. sono stati spediti gli atti dal n. 299 al n. 355.

Si avverte poi che il n. 240 sarà spedito quanto prima.

Gli eventuali reclami pel mancato ricevimento dei ripetuti atti dovranno farsi entro un mese dalla data del presente avviso.

Roma, 25 settembre 1909.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: Legge *n. 610 che dà piena ed intera esecuzione alle tre Convenzioni internazionali sulla procedura civile conclusa all'Aja il 17 luglio 1905 fra l'Italia e vari altri Stati d'Europa* — **R. decreto** *n. 611 che autorizza la pubblicazione della traduzione italiana della Convenzione internazionale sulla procedura civile conclusa all'Aja il 17 luglio 1905, le cui ratifiche furono depositate il 24 aprile 1909 da tutti gli Stati firmatari, salvo il Lussemburgo* — **Allegati al R. decreto n. 240:** *Elenco degli enti morali soppressi, per il prelevamento del 30 0/0, in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico* — **RR. decreti** *che nominano taluni membri nelle Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica nelle provincie di Grosseto e Treviso* — — **Relazione e R. decreto** *per la revoca del sindaco di San Sepolcro (Arezzo)* — **Ministero delle poste e dei telegrafi:** *Avviso* — **Ministero di grazia, giustizia e dei culti:** *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del Debito pubblico: *Estrazione delle obbligazioni del prestito Blount* — *Rettifiche d'intestazione* — *Smarrimento di ricevuta* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — **Ministero di agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

Parte non ufficiale.

Diario estero — S. E. Schanzer a Spoleto — Notizie varie — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico — Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **610** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alle tre convenzioni firmate all'Aja il 17 luglio 1905, fra l'Italia e vari Stati d'Europa, concernenti:

1° la procedura civile;

2° i conflitti di legge relativi agli effetti del matrimonio sui diritti e doveri dei coniugi nei loro rapporti personali, e sui beni dei coniugi;

3° l'interdizione e i provvedimenti analoghi di tutela.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

CONVENTION
relative à la procédure civile.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, pour l'Autriche et pour la Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse Royale le Gran-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc.: Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de toutes le Russie; Sa Majesté le Roi de Suède, et le Conseil Fédéral Suisse,

Désirant apporter à la Convention du 14 novembre 1896 les améliorations suggérées par l'expérience,

Ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand:

M. M. de Schloezer, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le Docteur Johannes Kriege, Son Conseiller intime de Légation:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie:

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

M. le Comte Christophe De Wydenbruck, Son Conseiller intime et Chambellan, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Pour l'Autriche:

M. le chevalier Robert Holzknecht De Hort, Chef de section au Ministère Impérial Royal autrichien de la Justice;

Pour la Hongrie:

M. Gustave Tory, Secrétaire d'Etat au Ministère Royal hongrois de la Justice;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M.M. le Baron Guillaume, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et A. van den Bulcke, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur Général au Ministère des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. J. W. de Grevenkop Castenskjold, Son Chambellan, Son Ministre-Résident près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

M. Arturo de Baguer, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Le Président de la République Française:

M. M. de Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, Professeur de Droit International à l'Université de Paris, jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Salvatore Tugini, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Son Altesse Royale le Gran-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau.

M. le Comte de Villers, Son Chargé d'Affaires à Berlin:

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. F. Hagerup, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Pas;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

M.M. le Jonkheer W. M. De Weede De Berencamp, Son Ministre des Affaires Etrangères, J. A. Loeff, Son Ministre de la Justice, et T. M. C. Asser, Son Ministre d'Etat, membre du Conseil d'Etat, Président de la Commission Royale de Droit International Prive, Président des Conferences de Droit International Privé;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc.:

M. le Comte De Selir, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. E. Mavrocordato, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies:

M. N. Tcharikow, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine del Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. le Baron Falkemberg, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Le Conseil fédéral suisse:

M. G. Carlin, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiare de la Confédération suisse près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

I.
Communication d'actes judiciaires et extrajudiciaires.

Art. 1er.

En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de personnes se trouvant à l'étranger se feront, dans les États contractants, sur une demande du consul de l'État requérant adressée à l'autorité qui sera désignée par l'État requis. La demande contenant l'indication de l'autorité de qui émane l'acte transmis, le nom et la qualité des parties, l'adresse du destinataire, la nature de l'acte dont il s'agit, doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l'a empêchée.

Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la demande du consul seront réglées par la voie diplomatique.

Chaque État contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres États contractants, qu'il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant les mentions indiquées à l'alinéa 1er, lui soit adressée par la voie diplomatique.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux États contractants s'entendent pour admette la communication directe entre leurs autorités respectives.

Art. 2.

La signification se fera par les soins de l'autorité compétente de l'État requis. Cette autorité, sauf les cas prévus dans l'article 3, pourra se borner à effectuer la signification par la remise de l'acte au destinataire qui l'accepte volontairement.

Art. 3.

Si l'acte à signifier est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux États intéressés, ou s'il est accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, l'autorité requise, au cas où le désir lui en serait exprimé dans la demande, fera signifier l'acte dans la forme prescrite par sa législation intérieure pour l'exécution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à cette législation. Si un pareil désir n'est pas exprimé, l'autorité requise cherchera d'abord à effectuer la remise dans les termes de l'article 2.

Sauf entente contraire, la traduction prévue dans l'alinéa précédent sera certifiée conforme par l'agent diplomatique ou consulaire de l'État requérant ou par un traducteur assermenté de l'État requis.

Art. 4.

L'exécution de la signification prévue par les articles 1, 2 et 3 ne pourra être refusée que si l'État, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Art. 5.

La preuve de la signification se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d'une attestation de l'autorité de l'État requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification.

Si l'acte à signifier a été transmis en double exemplaire, le récépissé ou l'attestation doit se trouver su l'un des doubles ou y être annexé.

Art. 6.

Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas:

1° à la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes aux intéressés se trouvant à l'étranger;

2° à la faculté pour les intéressés de faire faire des significations, directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination;

3° à la faculté pour chaque État de faire faire directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant à l'étranger.

Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si des Conventions intervenues entre les États intéressés l'admettent ou si, à défaut de Conventions, l'État sur le territoire duquel la signification doit être faite ne s'y oppose pas. Cet État ne pourra s'y opposer lorsque, dans le cas de l'alinéa 1er, numéro 3, l'acte doit être signifié sans contrainte à un ressortissant de l'État requérant.

Art. 7.

Les significations ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

Toutefois, sauf entente contraire, l'État requis aura le droit d'exiger de l'État requérant le remboursement de frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou par l'emploi d'une forme spéciale dans les cas de l'article 3.

II.

Commissions rogatoires.

Art. 8.

En matières civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un État contractant pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires.

Art. 9.

Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l'Etat requérant à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant l'exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l'exécution.

Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de cette transmission seront réglèes par la voie diplomatique.

Chaque Etat contractants peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractant, qu'il entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voie diplomatique.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants, s'entendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités respectives.

Art. 10.

Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être redigée, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre lex deux Etats intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces langues et certifiée conforme par un agent diplomitique ou consulaire de l'Etat requerant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.

Art. 11.

L'autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est adressée sera obligée d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l'exécution d'une commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formée à cet effet par une partie intéressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement employés s'il s'agit de la comparation de parties en cause.

L'autorité requéranto sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d'y assister.

L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que:

1° si l'authenticitè du document n'est pas établie;

2° si, dans l'Etat requis, l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire;

3° si l'Etat su le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Art. 12.

En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci.

Art. 13.

Dans tout les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité requise, celle-ci en informera immédiatement l'autorité rèqueranto, en indiquant, dans le cas de l'article 11, les raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogatoire a été refusée et, dans le cas de l'article 12, l'autorité à laquelle la commission est transmise.

Art. 14.

L'autorité judiciaire qui procède a l'exécution d'une commission rogatoire appliquera les lois de son pays, en ce qui concerne les formes à suivre.

Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l'Etat requis.

Art. 15.

Les dispositions des articles qui précèdent n'excluent pas la faculté pour chaque Etat de faire exécuter directement par ses agents diplomatiques ou consulaires les commissions rogatoires, si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si l'Etat sur le territoire duquel la commission rogatoire doit être exécutée ne s'y oppose pas.

Art. 16.

L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indennités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel, rendue nécessaire parce que les temoins n'ont par comparu volontairement, ou des frais résultant de l'application éventuelle de l'art. 14, alinéa 2.

III.

Caution « Judicatum solvi ».

Art. 17.

Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'une des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats.

La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires.

Les Conventions par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la *caution judicatum solvi* ou du versement des frais judiciaires sans condition de domicile continueront à s'appliquer.

Art. 18.

Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution, du dépôt ou de versement en vertu soit de l'article 17, alinéas 1 et 2, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront, sur une demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l'autorité compétente dans chacun des autres Etats contractants.

La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour permettre que la demande d'exequatur soit aussi faite directement par la partie intéressée.

Art. 19.

Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l'exécution est poursuivie.

L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exequatur se bornera à examiner:

1° si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité;

2° si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée;

3° si le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s'il est accompagné d'une traduction, faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.

Pour satisfaire aux conditions prescrites par l'alinéa 2, numéro 1 et 2, il suffira d'une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée. La compétence de cette autorité sera, sauf entente contraire, certifiée par le plus haut fonctionnaire préposé à l'administration de la justice dans l'Etat requérant. La déclaration et le certificat dont il vient d'être parlé doivent être rédigés ou traduits conformément à la règle contenues dans l'alinéa 2, numéro 3.

IV.

Assistance judiciaire gratuite.

Art. 20.

Les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la legislation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée.

Art. 21.

Dans tous le cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou reçue par les autorites de la résidence habituelle de l'étranger, ou, à défaut de celles-ci, par les autorités de sa residence actuelle. Dans le cas où ces dernières autorités n'appartiendraient pas à un Etat contractant et ne recevraient pas ou ne délivreraient pas des certificats ou des déclarations de cette nature, il suffira d'un certificat ou d'une déclaration, délivré ou reçue par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel l'etranger appartient.

Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit.

Art. 22.

L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres Etats contractants.

L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis.

Art. 23.

Si le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite a été accordé au ressortissant d'un des Etats contractants, les significations relatives au même procès qui seraient à faire dans un autre de ces Etats ne pourront donner lieu qu'au remboursement par l'Etat requérant a l'Etat requis des frais occasionnés par l'emploi d'une forme spéciale en vertu de l'article 3.

Dans le même cas, l'exécution de commissions rogatoires ne donnera lieu qu'au remboursement par l'Etat requérant à l'Etat requis des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais nécessités par l'application éventuelle de l'art. 14, alinéa 2.

V.

Contrainte par corps.

Art. 24.

La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers, appartenant à un des Etats contractants dans les cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays. Un fait qui peut être invoque par un ressortissant domicilié dans le pays, pour obtenir la levée de la contrainte par corps, doit produire le même effet au profit du ressortissant d'un Etat contractant, même si ce fait s'est produit à l'étranger.

VI.

Dispositions finales.

Art. 25.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties Contractantes seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 26.

La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants.

Si un Etat contractant en desire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera deposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui repondront par une declaration affirmative à cette notification et les territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura ete faite. La declaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par le voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Art. 27.

Les Etats représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'article 25, alinéa 1er.

Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Art. 28.

La présente Convention remplacera la Convention de droit international privé du 14 novembre 1896 et le Protocole Additionnel du 22 mai 1897.

Elle entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date où tous les Etats signataires ou adhérents de la Convention du 14 novembre 1896 auront déposé leurs ratifications de la présente Convention, et au plus tard le 27 avril 1909.

Dans le cas de l'article 26, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et, dans le cas de l'article 27, alinéa 2, le soixantième jour après la date de la notification des adhésions.

Il est entendu que les notifications prévues par l'article 26, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément à l'alinéa 2 du présente article.

Art. 29.

La présente Convention aura une durée de 5 ans à partir de la date indiquée dans l'article 28, alinéa 2, pour sa mise en vigueur.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'art. 26, alinéa 2.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats.

La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situé hors de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notification faite en vertu de l'art. 26, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l' Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 17 juillet mil neuf cent cinq, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la quatrième Conférence de droit international privé.

(L. S.) *Pour l'Allemagne:*
von Schloezer.
Kriege.

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:
C. A. Wydenbruck.
(Ministre d'Autriche-Hongrie).

Pour l'Autriche:
Holzknecht.
(Chef de section au Ministère Impérial Royal autrichien de la Justice).

Pour la Hongrie:
Töry.
(Secrétaire d'Etat au Ministère Royal hongrois de la Justice).

Pour la Belgique:
Guillaume.
Alfred van den Bulcke.

Pour le Danemark:
W. Grevenkop Castenskjold.

Pour l'Espagne:
A. de Baguer.

Pour la France:
Monbel.
L. Renault.

Pour l'Italie:
Tugini.

Pour le Luxembourg:
Cte. de Villers.

Pour la Norvège:
F. Hagerup.

Pour les Pay-Bas:
W. M. de Weede.
J. A. Loeff.
T. M. C. Asser.

Pour le Portugal:
Conde de Selir.

Pour la Roumanie:
Edg. Mavrocordato.

Pour la Russie:
N. Tcharykow.

Pour la Suède:
G. Falkenberg.

Pour la Suisse:
Carlin.

CONVENTION

concernant les conflits de lois relatifs aux effets du mariage sur les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels et sur les biens des époux.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République Française; sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie, et Sa Majestè le Roi de Suède,

Désirant établir des dispositions communes concernant les effets du mariage sur les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels et sur les biens des époux,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand:

M.M. De Schloezer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le docteur Johannes Kriege, son conseiller intime de Légation;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M.M. le Baron Guillaume, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et A. Van Den Bulcke, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur Général au Ministère des Affaires Etrangères;

Le Président de la République Française:

M.M. De Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, Professeur de Droit International à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Salvatore Tugini, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

M.M. le Jonkheer W. M. De Weede De Berencamp, Son Ministre des Affaires Etrangères, J. A. Loeff, Son Ministre de la Justice, et T. M. C. Asser, Son Ministre d'État, membre du Conseil d'État, Président de la Commission Royal de Droit International privé, Président des Conférences de Droit International privé;

Sa Majesté le Roi du Portugal et des Algarves, etc., etc.:

M. le Comte de Selir, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. E. Mavrocordato, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. le Baron Falkenberg, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

I.

Les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels.

Art. 1.

Les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels sont régis par leur loi nationale.

Toutefois, ces droits et ces devoirs ne peuvent être sanctionnés que par les moyens que permet également la loi du pays où la sanction est requise.

II.

Les biens des époux.

Art. 2.

En l'absence de contrat, les effets du mariage sur les biens des époux, tant immeubles que meubles, sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage.

Le changement de nationalité des époux ou de l'un d'eux n'aura pas d'influence sur le régime des biens.

Art. 3.

La capacité de chacun des futurs époux pour conclure un contrat de mariage, est déterminé par sa loi nationale au moment de la célébration du mariage.

Art. 4.

La loi nationale des époux décide s'ils peuvent, au cours du mariage, soit faire un contrat de mariage, soit résilier ou modifier leurs conventions matrimoniales.

Le changement qui serait fait au régime des biens ne peut pas avoir d'effet rétroactif au préjudice des tiers.

Art. 5.

La validité intrinsèque d'un contrat de mariage et ses effets sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage, ou, s'il a été conclu au cours du mariage, par la loi nationale des époux au moment du contrat.

La même loi décide si et dans quelle mesure les époux ont la liberté de se référer à une autre loi; lorsqu'ils s'y sont référés, c'est cette dernière loi qui détermine les effets du contrat de mariage.

Art. 6.

Le contrat de mariage est valable quant à la forme, s'il a été conclu soit conformément à la loi du pays où il a été fait, soit conformément à la loi nationale de chacun des futurs époux au moment de la célébration du mariage, ou encore, s'il a été conclu au cours du mariage, conformément à la loi nationale de chacun des époux.

Lorsque la loi nationale de l'un des futurs époux ou, si le contrat est conclu au cours du mariage, la loi nationale de l'un des époux exige comme condition de validité que le contrat, même s'il est conclu en pays étranger, ait une forme déterminée, ses dispositions doivent être observés.

Art. 7.

Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial.

Art. 8.

Chacun des Etats contractants se réserve:

1° d'exiger des formalités spéciales pour que le régime des biens puisse être invoqué contre les tiers;

2° d'appliquer des dispositions ayant pour but de protéger les tiers dans leurs relations avec une femme mariée exerçant une profession sur le territoire de cet Etat.

Les Etats contractants s'engagent à se communiquer les dispositions légales applicables d'après le présent article.

III.

Dispositions générales.

Art. 9.

Si les époux ont acquis, au cours du mariage; une nouvelle et même nationalité, c'est leur nouvelle loi nationale qui sera appliquée dans les cas visés aux articles 1, 4 et 5.

S'il advient, au cours du mariage, que les époux n'aient pas la même nationalité, leur dernière législation commune devra, pour l'application des articles précités, être considérée comme leur loi nationale.

Art. 10.

La présente Convention n'aura pas d'application lorsque, d'après les articles précédents, la loi qui devrait être appliquée ne serait pas celle d'un Etat contractant.

IV.

Dispositions finales.

Art. 11.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposée à La Haye, dès que six des Hautes Parties Contractantes seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 12.

La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires européens des Etats controctants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui répondront par une declaration affirmative à cette notifications et les territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiee conforme, à chacun des Etats contractants.

Art. 13.

Les Etats représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à signer la presente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'article 11, alinéa 1er.

Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Art. 14.

La présente Convention entrera en vigueur la soixantième jour à partir du dépôt des ratifications prévu par l'article 11, alinéa 1er.

Dans le cas de l'article 12, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et, dans le cas de l'art. 13, alinéa 2, le soixantième jour après la notification des adhésions.

Il est entendu que les notifications prévues par l'art. 12, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu' après que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément à l'alinéa 1er du présent article.

Art. 15.

La présente Convention aura une durée de 5 ans à partir de la date indiquée dans l'art. 14, alinéa 1er.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'art. 12, alinéa 2.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats.

La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notification faite en vertu de l'art. 12, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifié. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 17 juillet mil neuf cent cinq, en un seul exemplaire, qui sera deposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la quatrième Conférence de Droit International Privé.

(L. S.) *Pour l'Allemagne:*
von Schloezer.
Kriege.

Pour la Belgique:
Guillaume.
Alfred van den Bulcke.

Pour la France:
Monbel.
L. Renault.

Pour l'Italie:
Tugini.

Pour les Pays-Bas:
W. M. de Weede.
J. A. Loeff.
T. M. C. Asser.

Pour le Portugal:
Conde de Selir.

Pour la Roumanie:
Edg. Mavrocordato.

Pour la Suède:
G. Falkenberg.

CONVENTION

concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie, pour l'Autriche et pour la Hongrie; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves etc., etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie, et Sa Majesté le Roi de Suède,

Désirant établir des dispositions communes concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues.

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont, en conséquence, mommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand:

M. M. de Schloezer, Son Envoyé Extraordinaire el Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le Docteur Johannes Kriege, Son Conseiller intime de Légation,

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie:

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

M. le Comte Christophe De Wydenbruck, Son Conseiller intime et Chambellan, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Pour l'Autriche:

M. le Chevalier Robert Holzknecht De Hort, Chef de section au Ministère Impérial Royal autrichien de la Justice;

Pour la Hongrie:

M. Gustave Töry, Secrétaire d'Etat au Ministère Royal hongrois de la Justice;

Le Président de la République Française:

M.M. De Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, Professeur de Droit International à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Salvatore Tugini, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté la Reine de Pays-Bas;

M. M. le Jonkheer W. M. de Weede de Berencamp, Son Ministre des Affaires Etrangères, J. A. Loeff, Son Ministre de la Justice, et T. M. C. Asser, Son Ministre d'Etat, membre du Conseil d'Etat, Président de la Commission Royale de Droit International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé:

Sa Majesté le Roi du Portugal et des Algarves, etc., etc.:

M. le Comte de Selir, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. E. Mavrocordato, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. le Baron Falkenberg, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

L'interdiction est régie par la loi nationale de la personne à interdire, sauf les dérogations à cette règle contenues dans les articles suivants.

Art. 2.

L'interdiction ne peut être prononcée que par les autorités compétentes de l'Etat auquel la personne à interdire appartient par sa nationalité et la tutelle sera organisée selon la loi de cet Etat, sauf les cas prévus aux articles suivants.

Art. 3.

Si, dans un des Etats contractants, un ressortissant d'un autre de ces Etats se trouve dans les conditions requises pour l'interdiction d'après sa loi nationale, toutes les mesures provisoires nécessaires pour la protection de sa personne et de ses biens pourront être prises par les autorités locales.

Avis en sera donné au Gouvernement de l'Etat dont il est le ressortissant.

Ces mesures prendront fin dès que les autorités locales recevront des autorités nationales l'avis que des mesures provisoires ont été prises ou que la situation de l'individu dont il s'agit a été réglée par un jugement.

Art. 4.

Les autorités de l'Etat, sur le territoire duquel un étranger dans le cas d'être interdit aura sa résidence habituelle, informeront de cette situation, dès qu'elle leur sera connue, les autorités de l'Etat dont l'étranger est le ressortissant, en communiquant la demande en interdiction dont elles seraient saisies et les mesures provisoires qui auraient été prises.

Art. 5.

Les communications prévues aux article 3 et 4 se feront par la voie diplomatique à moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités respectives.

Art. 6.

Il sera sursis à toute mesure definitive dans le pays de la résidence habituelle tant que les autorites nationales n'auront pas répondu à la communication prévue dans l'article 4. Si les autorités nationales déclarent vouloir s'abstenir ou ne répondent pas dans le délai de six mois, les autorités de la résidence habituelle auront à statuer sur l'interdiction en tenant compte des obstacles qui, d'après la réponse des autorités nationales, empêcheraient l'interdiction dans le pays d'origine.

Art. 7.

Dans le cas où les autorités de la résidence habituelle sont com-

pétentes en vertu de l'article précédent, la demande en interdiction peut être formée par les personnes et pour les causes admises à la fois par la loi nationale et par la loi de la résidence de l'étranger.

Art. 8.

Lorsque l'interdiction a été prononcée par les autorités de la résidence habituelle, l'administration de la personne et des biens de l'interdit sera organisée selon la loi locale, et les effets de l'interdiction seront régis par la même loi.

Si, néanmoins, la loi nationale de l'interdit dispose que sa surveillance sera confiée de droit à une personne déterminée, cette disposition sera respectée autant que possible.

Art. 9.

L'interdiction, prononcée par les autorités compétentes conformément aux dispositions qui précèdent, produira, en ce qui concerne la capacité de l'interdit et sa tutelle, ses effets dans tous les Etats contractants sans qu'il soit besoin d'un exequatur.

Toutefois les mesures de publicité, prescrites par la loi locale pour l'interdiction prononcée par les autorités du pays, pourront être déclarées par elle également applicables à l'interdiction qui aurait été prononcée par une autorité etrangère, ou remplacées par des mesures analogues. Les Etats contractants se communiqueront réciproquement, par l'intermédiaire du Gouvernement néerlandais, les dispositions qu'ils auraient prises à cet égard.

Art. 10.

L'existence d'une tutelle établie conformément à l'article 8 n'empêche pas de constituer une nouvelle tutelle conformement à la loi nationale.

Il sera, le plus tôt possible, donné avis de ce fait aux autorités de l'Etat où l'interdiction a été prononcée.

La loi de cet Etat décide à quel moment cesse la tutelle qui y avait été organisée. A partir de ce moment les effets de l'interdiction prononcée par les autorités étrangères seront régis par la loi nationale de l'interdit.

Art. 11.

L'interdiction, prononcée par les autorités de la résidence habituelle, pourra être levée par les autorités nationales conformement à leur loi.

Les autorités locales qui ont prononcé l'interdiction pourront également la lever pour tous les motifs prévus par la loi nationale ou par la loi locale. La demande peut être formee par tous ceux qui y sont autorisés par l'une ou par l'autre de ces lois.

Les décisions qui lèvent l'interdiction auront de plein droit leurs effets dans tous le Etats contractants sans qu'il soit besoin d'un exequatur.

Art. 12.

Les dispositions qui précèdent recevront leur application sans qu'il y ait à distinguer entre les meubles et les immeubles de l'incapable, sauf exception quant aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial.

Art. 13.

Les règles contenues dans la présente Convention sont communes à l'interdiction proprement dite, à l'institution d'une curatelle, à la nomination d'un conseil judiciaire, ainsi qu'à toutes autres mesures analogues en tant qu'elles entraînent une restriction de la capacité.

Art. 14.

La présente Convention ne s'applique qu'à l'interdiction des ressortissants d'un des Etats contractants ayant leur résidence habituelle sur le territoire d'un de ces Etats.

Toutefois l'art. 3 de la présente Convention s'applique a tous les ressortissants des Etats contractants.

Art. 15.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties contractantes seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 16.

La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors d'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voi diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification et les territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Guvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Art. 17.

Les Etats représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'article 15, alinéa 1er.

Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifie conforme, à chacun des Etats contractants.

Art. 18.

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications prévu l'art. 15, alinéa 1er.

Dans le cas de l'article 16, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et, dans le cas de l'article 17, alinéa 2, le soixantième jour après la date de la notification des adhésions.

Il est entendu que les notifications prévues par l'article 16, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'aprés que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément à l'alinéa 1er du présent article.

Art. 19.

La présente Convention aura une durée de 5 ans à partir de la date indiquée dans l'article 18, alinea 1er.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'article 16, alinéa 2.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats.

La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou aussi aux circoscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notification faite en vertu de l'article 16, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaire respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 17 juillet mil neuf cent cinq, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la quatrième Conférence de Droit International Privé.

(L. S.) *Pour l'Allemagne:*
Von Schloezer.
Kriege.
Pour l'Autriche et pour la Hongrie:
C. A. Wydenbruck, ministre d'Autriche-Hongrie.
Pour l'Autriche:
Holzknecht, chef de section au Ministère Impérial Royal autrichien de la justice.
Pour la Hongrie:
Töry, secrétaire d'Etat au Ministère Royal hongrois de la justice.
Pour la France:
Monbel.
L. Renault.
Pour l'Italie:
Tugini.
Pour les Pays-Bas:
W. M. de Weede.
J. A. Loeff.
T. M. C. Asser.
Pour le Portugal:
Conde de Selir.
Pour la Roumanie:
Edg. Mavrocordato.
Pour la Suède:
G. Falkenberg.

Il numero 641 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1909, n. 640, con la quale è data piena ed intera esecuzione nel Regno a tre convenzioni internazionali conchiuse all'Aja il 17 luglio 1905 fra l'Italia e vari Stati d'Europa;

Considerata la opportunità e la convenienza che le disposizioni contenute in questi atti sieno pubblicate nel Regno in lingua italiana, e sia data frattanto notizia ufficiale delle avvenute ratifiche;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la pubblicazione della traduzione italiana, annessa al presente decreto, della Convenzione nternazionale relativa alla procedura civile conchiusa all'Aja il 17 luglio 1905, le cui ratifiche furono depositate ivi il 24 aprile 1909 da tutti gli Stati firmatari, salvo il Lussemburgo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

CONVENZIONE
relativa alla procedura civile.

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero germanico — Sua Maestà l'imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., ecc., Re apostolico d'Ungheria, per l'Austria e per l'Ungheria — Sua Maestà il Re del Belgio — Sua Maestà il Re di Danimarca — Sua Maestà il Re di Spagna — Il Presidente della Repubblica francese — Sua Maestà il Re d'Italia — Sua Altezza Reale il granduca di Lussemburgo, duca di Nassau — Sua Maestà il Re di Norvegia — Sua Maestà la Regina dei Paesi-Bassi — Sua Maestà il Re di Portogallo e delle Algarve, ecc., ecc. — Sua Maestà il Re di Rumania — Sua Maestà l'Imperatore di tutte le Russie — Sua Maestà il Re di Svezia e il Consiglio federale svizzero;

Desiderando introdurre nella Convenzione del 14 novembre 1896 i miglioramenti suggeriti dall'esperienza,

Hanno deciso di conchiudere una nuova Convenzione a questo fine, ed hanno quindi nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di di Prussia, in nome dell'Impero germanico:

Il signor de Schloezer, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina dei Paesi-Bassi, e il dottore Giovanni Kriege, suo consigliere intimo di Legazione.

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., ecc., Re apostolico di Ungheria; per l'Austria e per l'Ungheria:

Il conte Cristoforo de Wydenbruck, suo consigliere intimo e ciambellano, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina dei Paesi-Bassi;

per l'Austria:

Il cav. Roberto Holzknecht de Hort, capo sezione nell'i. r. Ministero della giustizia;

per l'Ungheria:

Il signor Gustavo Töry, segretario di Stato al Ministero reale della giustizia.

Sua Maestà il Re del Belgio:

Il barone Guillaume, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina dei Paesi-Bassi e il signor A. van den Bulcke, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario, direttore generale al Ministero degli affari esteri.

Sua Maestà il Re di Danimarca:

Il signor J. W. de Grevenkop Castenskjold, suo ciambellano e suo ministro residente presso Sua Maestà la Regina dei Paesi-Bassi.

Sua Maestà il Re di Spagna:

Il signor Arturo de Baguer, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina dei Paesi-Bassi.

Il Presidente della Repubblica francese:

I signori: De Monbel, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica francese presso Sua Maestà la Regina dei Paesi-Bassi, e Luigi Renault, professore di diritto internazionale nell'Università di Parigi, giureconsulto del Ministero degli affari esteri.

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il signor Salvatore Tugini, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina dei Paesi-Bassi.

Sua Altezza Reale il granduca di Lussemburgo, duca di Nassau.

Il conte De Villers, suo incaricato d'affari a Berlino.

Sua Maestà il Re di Norvegia:

Il signor F. Hagerup, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina dei Paesi-Bassi.

Sua Maestà la Regina dei Paesi-Bassi:

I signori: nob. W. M. de Weede de Berencamp, suo ministro degli affari esteri, J. A. Loeff, suo ministro della giustizia, e T. M. C. Asser, ministro di Stato, membro del Consiglio di Stato, presidente della Commissione reale di diritto internazionale privato, presidente delle Conferenze di diritto internazionale privato.

Sua Maestà il Re di Portogallo e delle Algarve, ecc., ecc.:

Il conte de Selir, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina dei Paesi-Bassi.

Sua Maestà il Re di Romania:

Il signor E. Mavrocordato, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina dei Paesi-Bassi.

Sua Maestà l'Imperatore di tutte le Russie:

Il signor N. Tcharykow, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina dei Paesi-Bassi.

Sua Maestà il Re di Svezia:

Il barone Falkenberg, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina dei Paesi-Bassi.

Il Consiglio federale svizzero:

Il signor G. Carlin, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Confederazione svizzera presso Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi.

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nelle disposizioni seguenti:

I.

Comunicazione di atti giudiziali e stragiudiziali.

Art. 1.

In materia civile o commerciale, le notificazioni di atti destinati a persone che si trovino all'estero si faranno, negli Stati contraenti, a domanda del console dello Stato richiedente, diretta all'autorità che sarà designata dallo Stato richiesto. La domanda, contenente la indicazione dell'autorità dalla quale emana l'atto trasmesso, il nome e la qualità delle parti, l'indirizzo del destinatario, la natura dell'atto di cui si tratta, dev'essere redatta nella lingua dell'autorità richiesta. Questa autorità manderà al console il documento contenente la prova della notificazione avvenuta, o la indicazione del fatto che l'ha impedita.

Tutte le difficoltà che sorgessero in occasione della domanda del console saranno risolute nelle vie diplomatiche.

Ciascuno degli Stati contraenti può dichiarare, mediante comunicazione diretta agli altri Stati contraenti, essere suo intendimento che la domanda di notificazione da farsi nel proprio territorio, contenente le indicazioni di cui all'alinea 1, gli sia diretta nelle vie diplomatiche.

Le precedenti disposizioni non impediscono che due Stati contraenti si accordino per ammettere la comunicazione diretta fra le loro rispettive autorità.

Art. 2.

La notificazione sarà fatta a cura dell'autorità competente dello Stato richiesto. Questa autorità, salvo i casi di cui all'art. 3, potrà limitarsi ad effettuare la notificazione mediante consegna dell'atto al destinatario, che l'accetti volontariamente.

Art. 3.

Se l'atto da notificare è redatto, sia nella lingua dell'autorità richiesta, sia nella lingua convenuta fra i due Stati interessati, ovvero se è accompagnato da una traduzione in una di queste lingue, l'autorità richiesta, qualora gliene sia espresso il desiderio nella domanda, farà notificare l'atto nella forma prescritta dalle proprie leggi interne per la esecuzione di notificazioni analoghe, ovvero in una forma speciale, purchè non sia contraria a queste leggi. Se tale desiderio non è espresso, l'autorità richiesta procurerà anzitutto di effettuare la consegna a termini dell'art. 2.

Salvo contrario accordo, la traduzione di cui all'alinea precedente, sarà certificata conforme dall'agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente, ovvero da un traduttore giurato dello Stato richiesto.

Art. 4.

La esecuzione della notificazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 non potrà essere rifiutata se non nel caso che lo Stato, nel cui territorio dovrebbe esser fatta, la ritenga di natura tale da offendere la sua sovranità o la sua sicurezza.

Art. 5.

La prova della notificazione si farà, o mediante una ricevuta datata e autenticata del destinatario, o mediante un certificato dell'autorità dello Stato richiesto, che constati il fatto, la forma e la data della notificazione.

Se l'atto da notificare fu trasmesso in doppio esemplare, la ricevuta o il certificato deve farsi su uno degli esemplari o esservi annesso.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si oppongono:

1° alla facoltà d'inviare gli atti direttamente per mezzo della posta agl'interessati che si trovino all'estero;

2° alla facoltà, per gl'interessati, di far eseguire le notificazioni direttamente a cura degli ufficiali pubblici o dei funzionari competenti del paese di destinazione;

3° alla facoltà, per ciascuno Stato, di far eseguire direttamente, a cura dei propri agenti diplomatici o consolari, le notificazioni destinate a persone che si trovino all'estero.

In ciascuno di questi casi, la facoltà preveduta esiste soltanto se sia ammessa da convenzioni intervenute fra gli Stati interessati, ovvero se, in mancanza di convenzioni, lo Stato nel cui territorio deve farsi la notificazione non vi si opponga. Questo Stato non potrà opporvisi quando, nel caso dell'alinea 1°, n. 3, l'atto debba essere notificato senza coazione a un suddito dello Stato richiedente.

Art. 7.

Le notificazioni non potranno dar luogo a rimborso di tasse o di spese di qualsiasi specie.

Tuttavia, salvo contrario accordo, lo Stato richiesto avrà diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle spese causate dall'intervento d'un ufficiale pubblico o dall'uso d'una forma speciale nel caso dell'art. 3.

II.

Commissioni rogatorie.

Art. 8.

In materia civile o commerciale, l'autorità giudiziaria d'uno degli Stati contraenti potrà, in conformità di quanto dispongono le proprie leggi, rivolgersi, mediante commissione rogatoria, all'autorità competente di un altro Stato contraente, per chiederle di compiere, nell'ambito della sua giurisdizione, sia un atto istruttorio, sia altri atti giudiziari.

Art. 9.

Le rogatorie saranno trasmesse dal console dello Stato richiedente all'autorità che sarà designata dallo Stato richiesto. Questa autorità invierà al console il documento che provi l'esecuzione della rogatoria o indichi il fatto che ne abbia impedito l'esecuzione.

Tutte le difficoltà che sorgessero in occasione di tale trasmisione saranno risolute nelle vie diplomatiche.

Ciascuno Stato contraente può dichiarare, mediante comunicazione indirizzata agli altri Stati contraenti, essere suo intendimento che le rogatorie da eseguire nel proprio territorio gli siano trasmesse nelle vie diplomatiche.

Le disposizioni precedenti non impediscono che due Stati contraenti convengano di ammettere la trasmissione diretta delle rogatorie fra le loro rispettive autorità.

Art. 10.

Salvo contrario accordo, la rogatoria deve essere redatta o nella lingua dell'autorità richiesta, o in quella convenuta fra i due Stati interessati, ovvero deve essere accompagnata dalla traduzione in una di queste lingue, certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore giurato dello Stato richiesto.

Art. 11.

L'autorità giudiziaria cui è diretta la rogatoria sarà tenuta a

darvi corso valendosi degli stessi mezzi di coazione che sono ammessi per l'esecuzione di una rogatoria delle autorità dello Stato richiesto o nel caso di una domanda fatta allo stesso scopo da una parte interessata. Questi mezzi di coazione non sono necessariamente adoperati se si tratti della comparizione di parti in causa.

L'autorità richiedente, se ne fa richiesta, sarà informata della data e del luogo in cui si procederà all'invocato provvedimento, affinchè la parte interessata sia in grado di assistervi.

L'esecuzione di una rogatoria potrà essere ricusata soltanto:

1° se non risulti l'autenticità del documento;

2° se, nello Stato richiesto, l'esecuzione della rogatoria non rientri nelle attribuzioni del potere giudiziario;

3° se lo Stato, nel cui territorio dovrebbe compiersi l'esecuzione, la giudichi tale da offendere la sua sovranità o la sua sicurezza.

Art. 12.

Nel caso d'incompetenza dell'autorità richiesta, la rogatoria sarà trasmessa d' ufficio all'autorità giudiziaria competente dello stesso Stato, secondo le norme stabilite dalla legislazione dello Stato medesimo.

Art. 13.

Ogni qualvolta la rogatoria non sia eseguita dall'autorità richiesta, questa ne darà immediata notizia all'autorità richiedente, indicando, nel caso dell'art. 11, le ragioni per le quali l'esecuzione della rogatoria è stata ricusata, e, nel caso dell'art. 12, designando l'autorità a cui la rogatoria è stata trasmessa.

Art. 14.

L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione di una rogatoria applicherà le leggi del proprio paese per ciò che riguarda le formalità da osservare.

Sarà tuttavia ottemperato alla domanda dell'autorità richiedente, perchè si proceda secondo una forma speciale, sempre quando questa forma non sia contraria alle leggi dello Stato richiesto.

Art. 15.

Le disposizioni dei precedenti articoli non escludono la facoltà, per ciascuno Stato, di far eseguire direttamente, dai propri agenti diplomatici o consolari le rogatorie, se ciò sia ammesso dalle convenzioni intervenute fra gli Stati interessati o se lo Stato nel cui territorio deve essere eseguita la rogatoria non vi si opponga.

Art. 16.

L'esecuzione delle rogatorie non potrà dar luogo al rimborso di tasse o di spese di qualsiasi specie.

Tuttavia, salvo contrario accordo, lo Stato richiesto avrà diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate ai testimoni od ai periti, come delle spese causate dall'intervento di un ufficiale pubblico, reso necessario per non essere i testimoni comparsi volontariamente, o delle spese risultanti dall'applicazione eventuale dell'art. 14, alinea 2.

III.

Cauzione « Judicatum solvi ».

Art. 17.

Non potrà essere imposta alcuna cauzione o deposito, a qualsivoglia titolo, a causa della loro qualità di stranieri o per mancanza di domicilio o di residenza nel paese, ai cittadini d'uno degli Stati contraenti che abbiano il proprio domicilio in uno di questi Stati, quando siano attori o intervengano in causa davanti ai tribunali di un altro di questi Stati.

La stessa norma si applica al versamento che fosse richiesto agli attori od agli intervenienti in causa, per garantire le spese di giustizia.

Continueranno ad aver vigore le Convenzioni stipulate fra gli Stati contraenti per esonerare i loro sudditi dalla *cautio judicatum solvi* o dal versamento delle spese di giustizia, senza condizione di domicilio.

Art. 18.

Le condanne alle spese del giudizio, pronunziate in uno degli Stati contraenti a carico dell'attore o dell'intervenuto in causa dispensati dalla cauzione, dal deposito o dal versamento, per effetto, sia dell'art. 17 alinea 1 e 2, sia della legge dello Stato nel quale è promossa l'azione, saranno rese gratuitamente esecutive su domanda fatta nelle vie diplomatiche, dall'autorità competente in ciascuno degli altri Stati contraenti.

La stessa norma si applica alle decisioni giudiziarie con le quali è stabilito ulteriormente l'ammontare delle spese del procedimento.

Le precedenti disposizioni non impediscono che due Stati contraenti si accordino nel permettere che la domanda d'*exequatur* sia anche fatta direttamente dalla parte interessata.

Art. 19.

Le decisioni relative alle spese saranno dichiarate esecutive senza sentire le parti, salvo però il ricorso ulteriore della parte condannata, in conformità delle leggi del paese dove l'esecuzione è promossa.

L'autorità competente a decidere sulla domanda d'*exequatur* si limiterà ad esaminare:

1° se, giusta la legge del paese nel quale fu pronunziata la condanna, la spedizione della decisione abbia i requisiti necessari per la sua autenticità;

2° se, giusta la stessa legge, la decisione sia passata in giudicato;

3° se il dispositivo della decisione sia redatto, o nella lingua dell'autorità richiesta od in quella convenuta fra i due Stati interessati, oppure se sia accompagnato dalla traduzione in una di queste lingue certificata conforme, salvo contrario accordo, da un agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore giurato dello Stato richiesto.

Per soddisfare alle condizioni prescritte dall'alinea 2, numeri 1 e 2, basterà una dichiarazione della competente autorità dello Stato richiedente, la quale constati che la decisione è passata in giudicato. La competenza di questa autorità sarà attestata, salvo contrario accordo, dal più alto funzionario preposto all'amministrazione della giustizia nello Stato richiedente. La dichiarazione e l'attestato di cui si tratta, devono essere redatti o tradotti in conformità alle norme contenute nell'alinea 2, numero 3.

IV.

Gratuito patrocinio.

Art. 20.

I cittadini di ciascuno degli Stati contraenti saranno ammessi in tutti gli altri Stati contraenti al beneficio del gratuito patrocinio, alla pari dei nazionali, conformandosi alle leggi dello Stato nel quale il patrocinio gratuito è invocato.

Art. 21.

In ogni caso, il certificato o la dichiarazione di povertà deve essere rilasciato o ricevuta dalle autorità del luogo della residenza abituale dello straniero, ovvero in mancanza di queste, dalle autorità della sua residenza attuale. Qualora queste ultime autorità non appartenessero ad uno degli Stati contraenti, e non ricevessero o non rilasciassero certificati o dichiarazioni di questa specie, sarà sufficiente il certificato o la dichiarazione, rilasciato o ricevuta da un agente diplomatico o consolare del paese a cui appartiene lo straniero.

Se il richiedente non risiede nel paese nel quale è fatta la domanda, il certificato o la dichiarazione di povertà saranno legalizzati gratuitamente da un agente diplomatico o consolare del paese nel quale deve esser prodotto il documento.

Art. 22.

L'autorità competente a rilasciare il certificato od a ricevere la

dichiarazione di povertà potrà assumere informazioni sulle condizioni economiche del richiedente presso le autorità degli altri Stati contraenti.

L'autorità incaricata di statuire sulla domanda di patrocinio gratuito, conserva, nei limiti delle sue attribuzioni, il diritto di controllare i certificati, le dichiarazioni e le informazioni che le sono forniti.

Art. 23.

Quando sia concesso al cittadino di uno degli Stati contraenti il beneficio del gratuito patrocinio, le notificazioni relative allo stesso procedimento, che dovessero esser fatte in un altro di questi Stati, non potranno dar luogo al rimborso, da parte dello Stato richiedente allo Stato richiesto, se non di quelle spese che fossero causate dall'osservanza di una forma speciale ai sensi dell'articolo 3.

Nello stesso caso l'esecuzione di rogatorie non darà luogo, da parte dello Stato richiedente allo Stato richiesto se non al rimborso delle indennità pagate ai testimoni o ai periti, e delle spese rese eventualmente necessarie dall'applicazione dell'articolo 14, alinea 2.

V.

Arresto personale.

Art. 24.

L'arresto personale, sia come mezzo d'esecuzione, sia come misura semplicemente conservativa, non potrà esser applicato in materia civile o commerciale, agli stranieri appartenenti ad uno degli Stati contraenti nei casi in cui non sarebbe applicabile ai cittadini del paese. Un fatto che può essere invocato da un cittadino domiciliato nel paese per ottenere la cessazione dell'arresto personale, deve produrre lo stesso effetto a favore del cittadino di uno degli Stati contraenti, quand'anche quel fatto fosse avvenuto all'estero.

VI.

Disposizioni finali.

Art. 25.

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno depositate all'Aja appena sei delle Alte Parti contraenti saranno in grado di farlo.

Di ogni deposito di ratifiche sarà fatto verbale, e copia di esso, certificata conforme, sarà rimessa nelle vie diplomatiche a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 26.

La presente Convenzione si applica di pieno diritto ai territori europei degli Stati contraenti.

Se uno Stato contraente desidera che essa abbia vigore nei propri territori, possedimenti o colonie, situati fuori d'Europa, o nei propri distretti consolari giudiziari, notificherà la sua intenzione a tale effetto mediante un atto, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi-Bassi. Quest'ultimo ne manderà copia, certificata conforme, a ciascuno degli Stati contraenti, nelle vie diplomatiche. La Convenzione entrerà in vigore nei rapporti fra gli Stati che risponderanno a questa notificazione con una dichiarazione affermativa, e i territori, possedimenti o colonie, posti fuori d'Europa, e i distretti consolari giudiziari, pei quali la notificazione sarà stata fatta. La dichiarazione affermativa sarà parimente depositata negli archivi del Governo dei Paesi-Bassi che ne manderà copia, certificata conforme, nelle vie diplomatiche a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 27.

Gli Stati rappresentati alla quarta Conferenza di diritto internazionale privato sono ammessi a firmare la presente Convenzione fino al deposito delle ratifiche di cui all'art. 25, alinea 1.

Dopo questo deposito, saranno sempre ammessi ad aderirvi puramente e semplicemente. Lo Stato che desidera aderire, notifica la sua intenzione mediante un atto che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi-Bassi. Questo ne manderà copia, certificata conforme, nelle vie diplomatiche a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 28.

La presente Convenzione sostituirà la Convenzione di diritto internazionale privato del 14 novembre 1896 ed il protocollo addizionale del 22 maggio 1897.

Essa entrerà in vigore il sessantesimo giorno a decorrere dalla data nella quale tutti gli Stati firmatari o aderenti della Convenzione 14 novembre 1896 avranno depositato le loro ratifiche della presente Convenzione, ed al più tardi il 27 aprile 1909.

Nel caso dell'art. 26, alinea 2, essa entrerà in vigore quattro mesi dopo la data della dichiarazione affermativa, e, nel caso dell'art. 27, alinea 2, il sessantesimo giorno dalla data della notificazione delle adesioni.

È inteso che le notificazioni di cui all'art. 26, alinea 2, non potranno aver luogo se non dopo che la presente Convenzione sarà entrata in vigore a termini dell'alinea 2 del presente articolo.

Art. 29.

La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni, a contare dalla data indicata nell'art. 28, alinea 2, per la sua entrata in vigore.

Questo termine comincerà a decorrere da tale data, anche per gli Stati che avranno fatto il deposito dopo di essa, o che avranno aderito successivamente, e così pure per quel che concerne le dichiarazioni affermative fatte in virtù dell'art. 26, alinea 2.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo denunzia.

La denunzia dovrà essere notificata, almeno sei mesi prima del termine di cui agli alinea 2 e 3, al Governo dei Paesi-Bassi, che ne darà notizia a tutti gli altri Stati.

La denunzia può essere limitata ai territori, possedimenti o colonie, posti fuori d'Europa, o anche ai distretti consolari giudiziari, compresi in una notificazione fatta a norma dell'art. 26, alinea 2.

La denunzia non avrà effetto che nei riguardi dello Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà esecutiva per gli altri Stati contraenti.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmata la presente Convenzione, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto all'Aja, li 17 luglio 1905, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi, e di cui una copia certificata conforme sarà rimessa nelle vie diplomatiche a ciascuno degli Stati che furono rappresentati alla quarta Conferenza di diritto internazionale privato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

(L. S.) *Per la Germania:*
Von Schloezer.
Kriege.

Per l'Austria e per l'Ungheria:
E. A. Wydenbruk.

Per l'Austria:
Holzknecht.

Per l'Ungheria:
Tory.

Per il Belgio;
Guillaume.
Alfred Van den Bulcke.

Per la Danimarca:
W. Grevenkop Castenskjold

Per la Spagna:
A. De Baguer.

Per la Francia:
Monbel.
L. Renault.

Per l'Italia:
Tugini.

Per il Lussemburgo:
Conte De Villers.

Per la Norvegia:
F. Hagerup.

Per i Paesi-Bassi:
W. M. De Weede.
J. A. Loeff.
T. M. C. Asser.

Per il Portogallo:
Conte De Selir.

Per la Romania:
Edg. Mavrocordato.

Per la Russia:
N. Tcharykow.

Per la Svezia:
G. Falkenberg.

Per la Svizzera:
Carlin.

Allegati *al R. decreto n. 240 del 1° aprile u. s., pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *del 28 luglio 1909, n. 175.*

Allegato **A.**

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6			RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7						RITENUTA per imposta di ricchezza mobile					CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 18 - 22	verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Clero ricettizio di (1).	Mottola	Lecce	8 16	»	8 16	»	1° gennaio 1908	3 81	16 32	16 32	»	»	36 45	1 44	2 15	»	3 59	32 86	»	»	»
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1908 si aggiungono alle rate arretrate di rendita liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1908 sul complessivo ammontare della rendita annua esposta a colonna 7 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906 n. 262)								»	»	175 44	102 —	9 18	286 62	»	23 16	20 40	43 56	243 06	»	»	»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita liquidate a tutto giugno 1908								3 81	16 32	191 76	102 —	9 18	223 07	1 44	25 31	20 40	47 15	275 92	»	»	»

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 148 dell'allegato F annesso al R. decreto 17 agosto 1872, n. 1654, serie 2ª.

Roma, addì 1° aprile 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Allegato B.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: COMUNE	SEDE: PROVINCIA	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonne 5 - 6	DIFFERENZA: Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonne 6 - 5	Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1880	dal 1° gennaio 1881 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Chiesa ricettizia di (1)	Policastrello	Cosenza	79 25	»	39 25	»	1° luglio 1875	24 20	78 50	176 62	»	»	279 32	6 91	23 31	»	30 22	249 10	»	»	»
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1875, si aggiungono alle rate arretrate di rendita liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1908 sul complessivo ammontare della rendita annua esposta a colonna 7 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262)								»	»	745 75	490 62	44 16	1280 53	»	98 44	98 12	196 56	1083 97	»	»	»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita liquidate a tutto giugno 1908								24 20	78 50	922 37	490 62	44 16	1559 85	6 91	121 75	98 12	226 78	1333 07	»	»	»

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 45 dell'allegato H annesso al R. decreto 1° agosto 1875, n. 2677, serie 2.a

Roma, addì 1° aprile 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Allegato **C.**

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto furono omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la elevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7						RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1891	dal 1° luglio 1891 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Corporazione religiosa.																					
1	Monastero di S. Maria delle Vergini sotto il titolo di S. Benedetto in (1). . .	Palermo	Palermo	»	89 80	»	89 80	1° 1885	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1555 78	»	1555 78
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1908 si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1908 sull'ammontare della rendita annua esposta nella colonna 8								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2110 80		2110 80
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1908.								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3666 58	»	3666 58

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 111 dell'allegato G annesso al R. decreto 2 giugno 1886, n. 3977, serie 3a.

Roma, addì 1° aprile 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Allegato D.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – Comune	SEDE – Provincia	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA – Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7 – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE ARRETRATE – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	RATE ARRETRATE – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	RATE ARRETRATE – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	RATE ARRETRATE – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 2.75 0/0 netto	RATE ARRETRATE – TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA – 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA – TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Legato Mauro Lorenzo in	Messina	Messina	»	24 83	»	24 86	1° genn. 1898	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13 26	740 62	753 88
	Corporazione religiosa.																					
2	Convento dei Servi di Maria sotto il titolo di S. Pier Piccolo in (1)	Arezzo	Arezzo	234 77	»	234 77	»	»	211 07	469 54	5517 09	821 69	»	7119 29	41 32	728 26	164 34	933 92	6185 47	»	»	»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1897			234 77	24 86	234 77	24 83		211 07	469 54	5517 09	821 69	»	7119 29	41 32	728 26	164 34	933 92	6185 47	13 26	740 62	753 88
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1908, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1908, sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262)								»	»	»	2112 93	264 12	2377 05	»	»	422 59	422 59	1954 46	261 03	»	261 03
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1908								211 07	469 54	5517 09	2934 62	264 12	9496 44	41 32	728 26	586 93	1356 51	8139 93	274 29	740 62	1014 91

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 1 dell'allegato I annesso al R. decreto 25 febbraio 1904, n. 107.

Roma, addì 1° aprile 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Allegato E.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7						RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Legato Lorenzo D'Amico in	Aci S. Antonio	Catania	74 01	20 65	53 36	»	1° luglio 1901	»	»	»	82 41	»	82 41	»	»	16 48	16 48	65 93	»	716 63	716 63
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1908, si aggiungono alle rate arretrate di rendita liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1908 sul complessivo ammontare della rendita annua esposta a colonna 7 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita, 29 giugno 1906, n. 262)								»	»	»	293 48	60 03	353 51	»	»	58 70	58 70	294 81	»	»	
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendite liquidate a tutto giugno 1908								»	»	»	375 89	60 03	435 92	»	»	75 18	75 18	360 74	»	716 63	716 63

Roma, addì 1° aprile 1909

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Allegato F.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.
Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA – Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7 – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE ARRETRATE – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	RATE ARRETRATE – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1891	RATE ARRETRATE – dal 1° luglio 1891 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	RATE ARRETRATE – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3.75 0/0 netto	RATE ARRETRATE – TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA – 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA – TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Chiesa ricettizia di S. Michele Arcangelo in (1)	Campodimele	Caserta	29 11	»	29 11	»	1° genn. 1904	»	»	1782 37	1233 45	»	2015 82	»	228 67	256 69	485 36	2530 46	»	»	»
2	Chiesa ricettizia per il legato Longo Irene in (2)	Panni	Foggia	90 84	17 25	73 59	»	»	»	»	«	178 18	»	178 18	»	»	35 72	35 72	142 86	»	913 33	913 33
Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dic. 1908				119 95	17 25	102 70	»		»	»	1782 37	1462 03	»	2194 40	»	228 67	292 41	521 08	2673 32	»	913 33	913 33
Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1908, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1908, sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte a colonna 7 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita, 29 giugno 1906, n. 262)									»	»	»	308 10	115 53	423 63	»	»	61 62	61 62	362 01	»	»	»
Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita liquidate a tutto giugno 1908									»	»	1782 37	1770 13	115 53	2618 03	»	228 67	354 03	582 70	3035 33	»	913 33	913 33

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 52 dell'allegato K annesso al R. decreto 19 febbraio 1893, n. 128.
(2) Iscrizione suppletiva V. n. 77 dell'allegato F annesso al R. decreto 4 giugno 1873, n. 1420, serie 2a.

Roma, addì 1° aprile 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti.
ORLANDO.

Allegato G.

[Elenco degl]i Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi [a fav]ore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.
Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

[N. B.] Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA tra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7						RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Legato disposto da Suor Maria Maddalena Amico in .	Acireale	Catania	»	19 12	»	19 12	1° luglio 1904	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	101 17	602 92	704 09
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1908, si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1908 sull'ammontare della rendita annua esposta a colonna 8. . .								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	76 48	»	76 48
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1908.								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	177 65	602 92	780 57

Roma, addì 1° aprile 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Allegato **H.**

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: COMUNE	SEDE: PROVINCIA	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA: Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3		5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Legato pio Di Bella Luigi in . . .	Messina	Messina	»	74 59	»	74 59	1° genn. 1905	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	318 25	2465 82	2784 07
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1908 si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1908 sull'ammontare della rendita annua esposta nella colonna 9								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	261 06	»	261 06
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1908								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	579 31	2465 82	3045 13

Roma, addì 1° aprile 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Allegato L.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo dalla tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: Comune	Sede: Provincia	Rendita annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	Rendita annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Differenza: Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	Credito del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Legato Bottalli Giuseppe Antonio nella parrocchiale di	Canzo	Como	»	15 —	»	15 —	1° luglio 1906	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5 43	491 77	497 20
2	Legato Renzo Andrea in	Perlo	Cuneo	»	48 45	»	48 45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	28 42	1577 55	1005 97
3	Fondazione De Marini nella Metropolitana di	Genova	Genova	»	50 66	»	50 66	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	185 53	1493 09	1679 12
4	Commissaria Teodora Zabarella-Paganello in	Padova	Padova	86 53	251 74	»	165 21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1311 68	7775 27	9086 95
5	Fidecommissaria Gismondi Niccolò in	Palermo	Palermo	116 33	169 43	»	53 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	898 96	4089 23	5038 10
6	Legato Porro Antonio in Camuzzoni Dionigi di	Goido	Pavia	»	23 03	»	23 03	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25 05	808 49	834 14
7	Cappellania Pagano Chino in	Monterosso	Siracusa	»	4 14	»	4 14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	142 60	18 14	160 74
	Ammontare complessivo delle rendite annue dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1906			202 86	562 45	»	359 59		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2098 17	16864 14	18962 31
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1908, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1908 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nella colonna 8.								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	719 18	»	719 18
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1908.								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2817 35	16864 14	19681 49

Roma, addì 1° aprile 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Allegato **M.**

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi delle rendite da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036. 15 agosto 1867, 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7						RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1874	dal 1° luglio 1874 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3 75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Legato Bisaccia Raffaele nella parrocchiale dei SS. Giacomo e Filippo in . .	Gavi	Alessandria	»	22 50	»	22 50	1° genn. 1909	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14 80	740 01	754 81
2	Cappella di S. Anna, già Congregazione del Sacro Monte dei Morti in . . .	Pietravairano	Caserta	152 06	156 35	»	4 29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	67 35	3058 05	3125 40
3	Capitolo della soppressa Collegiata di S. Maria dell'Elemosina in . . .	Catania	Catania	96 24	1190 62	»	1094 38	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	38940 09	3822 85	42762 94
4	Pio istituto del Purgatorio in . . .	Rose	Cosenza	1 13	— 34	— 79	»	»	»	»	»	3 82	»	3 82	»	»	— 76	— 76	3 06	»	11 72	11 72
5	Legato Piccinini Secondo in . . .	S. Agostino	Ferrara	»	9 58	»	9 58	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25 60	351 13	376 73
6	Cappellania Queirolo Giov. Battista nella chiesa parrocchiale di S. Zita in Borgo Pila in . . .	Genova	Genova	»	60 —	»	60 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	97 67	»	97 67
7	Legato Ghio Gio. Antonio in . . .	Maissana	Id.	»	38 34	»	38 34	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	170 23	1115 96	1286 19
	A riportarsi . .			249 43	1477 73	— 79	1229 09		»	»	»	3 82	»	3 82	»	»	— 76	— 76	3 06	39215 74	9699 72	48415 46

Segue Allegato **M.**

N.B. — *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — COMUNE	PROVINCIA	RENDITA annua — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 — Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1891	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 — verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 21 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . . .			249 43	1177 73	— 79	1229 09		»	»	»	3 82	»	3 82	»	»	— 76	— 76	3 06	39315 74	9099 72	48115 46
8	Fondazione Cattaneo Teodorina nella chiesa di S. Silvestro in	Genova	Genova	»	4 50	»	4 50	1° genn. 1907		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7 24	143 62	150 96
9	Società di carità e benevolenza nella chiesa di S. Lorenzo in	Id.	Id.	»	25 50	»	25 50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21 06	824 39	855 45
10	Fondazione Giustiniani Eleonora nella chiesa della SS. Annunziata in . .	Id.	Id.	»	3 —	»	3 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4 90	95 74	100 64
11	Cappellania Gio. Battista Oliva nella chiesa di N. S. della Misericordia e Virgo Potens in . . .	Borzoli	Id.	»	52 50	»	52 50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	91 14	1973 42	2064 56
12	Comunia del Purgatorio sotto il titolo di S. Lorenzo in .	Girgenti	Girgenti	»	97 40	»	97 40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	830 62	1870 30	3760 92
13	Legato Gatto Gemelli Niccolò in . .	Patti	Messina	»	57 58	»	57 58	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	553 24	1703 23	2256 47
14	Legato Gatto Sciacca Giuseppe in . .	Id.	Id.	»	30 48	»	30 48	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	293 88	904 75	1198 63
	A riportarsi .			249 43	1718 49	— 79	1499 85		»	»	»	3 82	»	3 82	»	»	— 76	— 76	3 06	41187 92	17615 17	8893 09

Segue Allegato **M.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA – Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7 – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE ARRETRATE – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	RATE ARRETRATE – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	RATE ARRETRATE – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	RATE ARRETRATE – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1918 — 3.75 0/0 netto	RATE ARRETRATE – TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 3.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA – 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA – TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . . .			229 45	1748 49	— 79	1499 85		»	»	»	3 82	»	3 82	»	»	— 76	— 76	3 06	41187 92	17615 17	58803 09
15	Legato Neri Minà Filippo in . . .	Monreale	Palermo	»	4 59	»	4 59	1° genn. 1907	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	28 57	130 41	158 98
16	Eredità Cipolla Francesco e Ruggero in	Caltavaturo	Id.	291 29	81 86	149 87	»	»	»	283 87	3510 19	1837 13	»	5665 09	25 28	463 24	373 48	862 15	4803 54	»	114 15	114 15
17	Fidecommissario Coniglio Bernardo in	Prizzi	Id.	»	91 80	»	91 80	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	49 78	3029 83	3079 61
18	Legato Mauro Malàspina nella chiesa parrocchiale di .	Carbonara al Ticino	Pavia	»	— 90	»	— 90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	— 04	55 35	55 39
19	Legato Barulli Claudio all'altare di S. Antonio nella chiesa di	Tavoleto	Pesaro	»	21 55	»	21 55	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	79 25	768 20	847 45
20	Legato Regnicoli e Lilli in Monterosso di	Pergola	Id.	11 71	3 51	8 20	»	»	»	»	»	11 —	»	11 —	»	»	2 20	2 20	8 80	»	133 22	133 22
21	Canonicato di S. Antonio da Padova nella Cattedrale di . .	Fano	Id.	37 50	»	37 50	»	»	»	»	56 25	468 75	»	525 —	»	7 42	93 75	101 17	423 83	»	»	»
	A riportarsi . .			529 87	1952 70	195 96	1018 09		»	283 87	3566 44	2350 70	»	6205 51	25 28	470 76	470 14	966 28	5239 23	41240 56	21826 43	63166 99

Segue Allegato **M.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA – Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7 – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE ARRETRATE – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	RATE ARRETRATE – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	RATE ARRETRATE – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	RATE ARRETRATE – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3.75 0/0 netto	RATE ARRETRATE – TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA – 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA – TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . . .			529 87	1952 70	195 86	1613 63		»	288 87	2566 44	2350 70	»	6205 51	25 38	470 70	470 14	966 28	5229 23	41840 56	1826 43	68166 99
22	Cappelle riunite del SS. Sacramento, di S. Maria di Loreto e del Pio Monte dei Morti in . . .	Laurenzana	Potenza	»	53 72	»	53 72	1° genn. 1907	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	120 93	1681 22	1802 15
23	Altare di S. Francesco nella chiesa Collegiata di . . .	Valentano	Roma	18 28	11 93	6 35	»	»	»	»	70 22	90 92	»	161 14	»	9 26	18 18	27 44	133 70	»	231 70	231 70
24	Cappellania 3a Fresco in . . .	Alghero	Sassari	58 62	17 59	41 03	»	»	»	»	»	260 88	»	260 88	»	»	52 18	52 18	208 70	»	579 88	579 88
25	Cappellania Rizzotto Clara e Metelizia nella chiesa madre di .	Monterosso Almo	Siracusa	»	1 02	»	1 02	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	38 90	1 21	40 11
26	Cappellania Gaetano Ortisi in . . .	Siracusa	Id.	»	128 90	»	128 90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1890 20	3572 04	5462 24
27	Cappellania Lauteri Sebastiano fu Luciano nella chiesa di S. Sebastiano in . .	Palazzolo	Id.	»	3 00	»	3 00	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3 85	116 48	120 33
28	Opera dei Musici fondata dal parroco Fugali D. Andrea per l' accompagnamento del S. Viatico in .	Siracusa	Id.	»	24 48	»	24 48	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	274 11	»	274 11
	A riportarsi . .			606 77	2203 40	243 24	1839 87		»	288 87	2636 66	2702 50	»	6627 53	25 38	480 02	540 50	1045 90	5581 63	42608 55	28308 96	71677 51

Segue Allegato **M.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7						RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1874	dal 1° luglio 1874 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . . .			606 77	2203 40	243 24	1839 87		»	288 37	3636 66	2702 50	»	6627 53	25 38	480 02	540 50	1045 90	5581 63	43668 55	28008 96	71677 51
29	Legato pio Fazio Gaspare nella chiesa del Purgatorio in .	Calatafimi	Trapani	»	1 92	»	92	1° gennaio 1907	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5 92	69 58	75 50
30	Beneficio di S. Giacomo La Xitra o di Gallizia in . . .	Trapani	Id.	»	5 11	»	5 11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	56 04	144 81	200 95
31	Legato Pontani Elena nella chiesa di San Giorgio in. . .	Pagnacco	Udine	»	91 05	»	91 05	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12 54	2041 92	3054 46
32	Legato Feruglia Giuseppe nella parrocchiale di S. Antonio Abate in . . .	Filetto Umberto	Id.	»	7 85	»	7 85	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14 02	294 08	308 70
	Corporazioni religiose.																					
33	Convento dei Servi di Maria in (1) . .	San Sepolcro	Arezzo	437 63	»	437 63	»	»	579 86	875 26	10284 30	5470 37	»	17209 79	77 02	1357 53	1094 07	2528 62	14681 17	»	»	»
	A riportarsi . .			1044 40	2309 33	680 87	1945 80		579 86	1163 63	13920 96	8172 87	»	23837 32	102 40	1837 55	1624 57	3574 52	20262 80	43757 07	31560 05	75217 12

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 2 all'allegato I annesso al R. decreto 25 febbraio 1904, n. 107.

Segue Allegato **M.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Differenza – Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7 – sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1891	dal 1° luglio 1891 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 11 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . . .			1044 40	2309 83	680 87	1945 80		»	579 86	1163 63	13920 96	8172 87	»	28837 32	102 40	1837 55	1634 57	3574 52	20262 80	43757 07	31560 05	75317 12
34	Convento dei Padri Cassinesi di S. Benedetto in . .	ili ello	Catania	161 91	»	161 91	»	1° genn. 1907	70 71	103 65	156 46	3135 44	2023 88	»	5490 20	13 77	413 88	404 78	832 43	4657 77	»	»	»
35	Convento dei Padri Serviti della SS. Annunziata in (1). .	Firenze	Firenze	126 68	»	126 68	»	»	»	»	»	»	253 36	»	253 36	»	»	50 67	50 67	202 69	»	»	»
36	Minori Conventuali di S. Francesco in (2).	S. Arcangelo	Forlì	19 —	5 70	13 30	»	»	»	»	»	156 94	166 25	»	323 19	»	20 72	33 25	53 97	269 22	»	»	»
37	Convento di S. Francesco di Paola in (3)	Monforte S. Giorgio	Messina	120 —	»	120 —	»	»	»	»	»	1951 —	1500 —	»	3451 —	»	257 53	300 —	557 53	2893 47	»	»	»
38	Monastero delle Benedettine della Madonna di Loreto in (4)	Tusa	Id.	4 28	1 28	3 —	»	»	»	»	»	»	7 47	»	7 47	»	»	1 49	1 49	5 98	»	»	»
	A riportarsi . .			1476 27	2316 81	1105 76	1945 80		70 77	683 51	1320 09	19164 34	12123 83	»	38362 54	116 17	2529 68	2424 76	5070 61	28291 93	43757 07	31560 05	75317 12

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 130 dell'allegato I annesso al R. decreto 23 dicembre 1880, n. 5:33, serie 2a — (2) Iscrizione suppletiva V. n. 127 dell'allegato P annesso al R. decreto 2 febbraio 1890, n. 6659 serie 2a — (3) Iscrizione suppletiva V. n. 128 dell'allegato K annesso al R. decreto 19 febbraio 1893, n. 133 — (5) Iscrizione suppletiva V. n. 35 dell'allegato I annesso al R. decreto 27 giugno 1878, n. 4480 serie 2a — (4) Iscrizione suppletiva V. n. 185 dell'allegato L annesso al R. decreto 27 giugno 1878, n. 4480 seria 2a.

Segue Allegato **M.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7						RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1891	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . . .			1476 27	2316 31	1105 76	1945 80		683 51	1820 09	19104 54	12123 83	»	33302 54	116 17	2529 08	2424 76	5070 01	18291 93	43757 07	31560 05	75317 12
39	Convento di S. Francesco d'Assisi in (1).	Monte S. Giuliano	Trapani	57 87	»	57 87	»	1° genn. 1907	»	»	28 09	717 12	»	745 81	»	3 79	113 42	147 21	598 00	»	»	»
40	Convento dei MM. OO. di S. Francesco d'Assisi in (2) . .	Marsala	Id.	»	49 82	»	49 82	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2851 35	»	2851 35
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dic. 1906			1583 04	2366 13	1163 13	1995 62		683 51	1820 09	19193 03	12840 95	»	34168 35	116 17	2533 47	2538 18	5217 82	18890 58	46608 42	31560 05	78168 47
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1908 si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1908, sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262)									»	»	»	»	1308 52	1308 52	»	»	»	»	1308 52	2953 43	»	2993 43
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1908								683 51	1820 09	19193 03	12840 95	1308 52	35416 87	116 17	2533 47	2568 18	5217 82	20199 05	49601 85	31560 05	81161 90

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 229 dell'allegato II annesso al R. decreto 12 agosto 1878, n. 4502, serie 2a — (2) Iscrizione suppletiva V. n. 7 dell'allegato I annesso al R. decreto 1 gennaio 1880, n. 5239 serie 2a.

Roma, addì 1° aprile 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Allegato **N.**

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: Comune	SEDE: Provincia	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA tra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA: Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Legato Paglioni Marianna in . . .	Cittareale	Aquila	»	15 30	»	15 30	1° luglio 1907	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	70 59	538 73	609 32
2	Beneficio Russo Giuseppe in . . .	Piazza Armerina	Caltanissetta	»	5 10	»	5 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	135 31	70 19	205 50
3	Opera pia Fumagalli Carlo Filippo in .	Robbiate	Como	»	9 81	»	9 81	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17 38	373 30	390 68
4	Istituto pio di S. Giacomo in . . .	Rose	Cosenza	»	16 14	»	16 14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	84 21	558 57	642 78
5	Luogo pio di S. Maria delle Grazie in	Id.	Id.	»	3 98	»	3 98	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20 94	135 17	156 11
6	Istituto pio di S. Maria di Loreto in .	Id.	Id.	»	7 05	»	7 05	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	37 66	243 10	280 76
7	Istituto pio di S. Giovanni in . . .	Id.	Id.	»	15 —	»	15 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	80 12	517 25	597 37
	A riportarsi . .			»	72 38	»	72 38		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	446 21	2436 31	2882 52

segue Allegato **N.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – Comune	Sede – Provincia	Rendita annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	Rendita annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro – Colonna 5 - 6	Differenza – Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 – Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7 – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 – 3.75 0/0 netto	Totale colonne 12 a 17	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile – 8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 16	Totale colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile – Colonna 18 - 22	Credito del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Totale colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto .			»	72 28	»	72 28		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	446 21	2436 31	2882 52
8	Luogo pio di S. Niccolà in . . .	Rose	Cosenza	»	7 74	»	7 74	1° luglio 1907	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41 34	266 90	308 24
9	Legato pio Moro nella chiesa di S. Lorenzo a Nocicchio in . .	S. Miniato	Firenze	»	1 54	»	1 54	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3 46	57 87	61 33
10	Cappellania Masini in	Cesena	Forlì	»	229 40	»	229 40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2202 48	7381 62	9584 10
11	Cappellania o legato Bertollo Giovanni Agostino in . . .	S. Margherita Ligure	Genova	»	25 74	»	25 74	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	641 07	384 03	1025 10
12	Cappellania laicale Giacomo Maccaferro in Perti di (1) . .	Finalborgo	Id.	»	6 77	»	6 77	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14 35	255 26	269 61
13	Legato Milazzo Antonino in . . .	Girgenti	Girgenti	»	45 90	»	45 90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	151 73	1676 24	1827 97
14	Cappellania Maniscalco Niccolò alias Castello in . . .	Montallegro	Id.	»	21 44	»	21 44	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41 77	812 08	853 85
	A riportarsi . .			»	420 91	»	420 91		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3542 41	13220 31	16762 72

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 28 dell'allegato M annesso al R. decreto 9 febbraio 1902, n. 53.

Segue Allegato **N.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		Rendita annua		Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nella liquidazione o per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	Rate arretrate liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7						Ritenuta per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	Credito del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1869	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 e 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . . .			»	423 91	»	420 91		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5542 41	[illegible]	10702 72
15	Cappella del Sacramento in Villa Tofo di	Torricella Sicura	Teramo	»	11 10	»	11 10	1° luglio 1907	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	341 82	100 [illegible]	442 06
16	Cappellania Licari Mario in . . .	Marsala	Trapani	»	12 62	»	12 62	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	56 09	446 50	502 59
17	Legato Mazzo Benedetta nella parrocchiale di S. Giuliano in	Calatafimi	Id.	»	14 44	»	14 44	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	84 31	490 76	575 07
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1907			»	459 07	»	459 07		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4014 63	14257 81	18[illegible]8 44
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1908 si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1908 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nella colonna 8								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	459 07	»	459 07
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1908								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4483 70	14257 81	18741 51

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 127 dell'allegato Z¹ annesso al R. decreto 20 febbraio 1901, n. 94.

Roma, addì 1° aprile 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Allegato O.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.
Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7						RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1874	dal 1° luglio 1874 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Legato dell'abate Liborio Micciché in (1)	Pietraporzia	Caltanissetta	»	5 48	»	5 48	1° genn 1908	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	192 58	18 40	210 98
2	Legato Gerivini Lucia nella chiesa parrocchiale di Solarolo Monasterolo	Motta Baluffi	Cremona	»	2 55	»	2 55	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	— 20	102 63	102 83
3	Legato Silvia Visconti Beccaria nella chiesa parrocchiale di Quarto Oggiaro in	Musocco	Milano	»	91 54	»	91 54	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	36 36	3654 99	3691 35
4	Legato di culto a carico della Congrega del SS. Rosario in	Calatafimi	Trapani	»	50 07	»	50 07	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	415 44	1603 63	2019 07
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dic. 1907			»	149 64	»	149 64		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	644 58	5389 65	6024 23
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1908 si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1908 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nella colonna 8.								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	74 82	»	74 82
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa del 30 per cento liquidate a tutto giugno 1908								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	719 40	5389 65	6109 05

Roma, addì 1° aprile 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Allegato **P.**

PROSPETTO RIEPILOGATIVO degli elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	INDICAZIONE degli Enti morali ecclesiastici soppressi	NUMERO degli Enti morali ecclesiastici pei quali si ha			RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nella liquidazion per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE ARRETRATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella colonna 7							RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 19 - 23	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		rendita annua da iscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico	rendita annua da prelevare a saldo della tassa del 30 0/0	Totale - Colonne 2 + 3	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1908 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 16	TOTALE Colonne 20 + 21 + 22		verso il Fondo per il Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 25 + 26
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Allegato A.	1	»	1	8 16	»	8 16	»	1° luglio 1908	»	3 81	16 32	191 76	102 —	9 18	323 17	1 44	25 31	20 40	47 15	275 92	»	»	»
2	Id. B.	1	»	1	39 25	»	39 25	»		»	24 20	78 50	922 37	490 62	44 16	1559 85	6 91	121 75	98 12	226 78	1333 07	»	»	»
3	Id. C.	»	1	1	»	89 80	»	89 80		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3666 08	»	3666 08
4	Id. D.	1	1	2	234 77	24 86	234 77	24 86		»	311 07	409 54	5517 09	2924 62	264 12	9496 44	41 32	728 26	586 93	1356 51	8139 93	274 29	740 62	1014 91
5	Id. E.	1	»	1	74 01	20 65	53 36	»		»	»	»	»	375 89	60 03	435 92	»	»	75 18	75 18	360 74	»	716 62	716 63
6	Id. F.	2	»	2	129 95	27 25	102 70	»		»	»	»	1732 37	1770 13	115 53	3618 03	»	218 67	364 03	582 70	3035 33	»	913 33	913 33
7	Id. G.	»	1	1	»	19 12	»	19 12		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	177 65	602 92	780 57
8	Id. H.	»	1	1	»	74 59	»	74 59		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	579 31	2465 82	3045 13
9	Id. I.	1	1	2	40 71	88 71	28 50	76 50		»	»	»	»	262 08	32 07	294 75	»	»	52 54	52 54	242 21	1170 87	2319 87	3490 74
10	Id. K.	1	2	3	33 94	214 71	23 70	204 57		»	»	»	»	143 48	26 72	170 21	»	»	28 69	28 69	141 52	3768 20	4391 12	8159 32
11	Id. L.	»	7	7	202 86	562 45	»	359 59		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2817 35	10824 14	13641 49
12	Id. M.	13	27	40	1523 64	2366 13	1163 12	1995 62		70 77	683 51	1320 09	19193 03	12840 95	1808 52	35416 87	116 17	2533 47	2568 18	5217 82	30199 05	49601 85	31560 05	81161 90
13	Id. N.	»	17	17	»	459 07	»	459 07		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4483 70	14257 81	18741 51
14	Id. O.	»	4	4	»	149 64	»	149 64		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	719 40	5389 65	6109 05
	Risultanze complessive degli elenchi	21	62	83	2297 29	4096 98	1653 62	3453 32		70 77	1032 59	1884 46	27556 62	18920 37	1860 84	51315 14	165 84	3627 46	3784 07	7587 37	43727 77	67258 70	80221 96	147480 66

	Col. 7	Col. 8
Dedotto l'ammontare complessivo delle partite a credito (col. 7) da quello delle partite a debito (col. 8)	»	1653 6
Residuo a debito del Fondo Culto per rendita da prelevare con decorrenza dal 1° luglio 1908	»	1799 69

	Col. 24	Col. 25
Dedotto l'ammontare complessivo della partite a credito (col. 24) da quello delle partite a debito (col. 25)	»	43727 77
Debito del Fondo Culto per rate arretrate di tassa liquidate a tutto giugno 1908	»	23530 93

1. RENDITA 5 per cento da prelevare a favore del Demanio con decorrenza dal 1° luglio 1908 da quella già iscritta a favore del Fondo Culto in esecuzione del R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3546 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262) lire millesettecentonovantanove e centesimi sessantanove . . . . L. 1.799 69
2. RATE di rendita dovute agli investiti degli Enti morali pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno 4 settembre 1867, in cui entrò in vigore la legge di soppressione del 15 agosto 1867 e già pagate agli investiti medesimi sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 . . . . » — —
3. RATE di rendita maturate a favore del fondo per il Culto a tutto giugno 1908 e da scontarsi sugli interessi percepiti dallo stesso Fondo per il Culto sulla rendita iscritta a suo favore col R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3546, lire cinquantunmilatrecentoquindici e centesimi quattordici . . . . » 51,315 14
4. RITENUTA per imposta di ricchezza mobile sulle rate maturate a favore del Fondo per il Culto negli anni 1869 e successivi, lire settemilacinquecentoottantasette e centesimi trentasette . . » 7,587 37
5. RATE di rendita a tutto giugno 1908 depurate dalla ritenuta di ricchezza mobile, lire quarantatremilasettecentoventisette e centesimi settantasette . . . . » 43,727 77
6. RATE di tassa del 30 per cento dovute dal Fondo Culto al Demanio pel tempo posteriore alla presa di possesso, lire sessantasettemiladuecentocinquantotto e centesimi settanta L. 67,258 70 » — —
7. RATE di rendita a favore del Fondo Culto da dedurre dalle rate di tassa a carico di detta amministrazione, lire quarantatremila settecentoventisette e centesimi settantasette . . . . » 43,727 77 » — —

7. RESIDUANO a debito del Fondo per il Culto a tutto giugno 1908, lire ventitremilacinquecentotrenta e centesimi novantatre » 23,530 93 — —

Roma, addì 1° aprile 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Vivarelli dott. Guido è nominato membro della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Grosseto per il quadriennio 1909-1912, in sostituzione del dimissionario cav. Oreste Vivarelli.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Volta Mantovana, addì 29 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto gennaio 1905, n. 12;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor ingegnere Luigi Monterumici è nominato membro della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Treviso per il quadriennio 1909-1912, in sostituzione del dimissionario cav. Giuseppe Pattaro.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Volta Mantovana, addì 29 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 16 settembre 1909, sul decreto che revoca il sindaco di San Sepolcro (Arezzo).*

SIRE!

Il sindaco di San Sepolcro, omettendo di disporre, come è consuetudine, che fosse inalberata il 29 luglio u. s. la bandiera nazionale abbrunata sul palazzo municipale, offese i sentimenti

della cittadinanza, la quale reagì con dignitose, ma vivaci proteste.

Gravi motivi di ordine pubblico esigono perciò che alla sospensione già inflittagli dal prefetto di Arezzo, sia sostituita la misura della rimozione, come anche ha riconosciuto il Consiglio di Stato con parere del 10 corrente, estendendo il periodo d'ineleggibilità al massimo dalla legge consentito.

Mi onoro pertanto sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che in tal senso provvede.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 142 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Massa avv. Luigi è rimosso dalla carica di sindaco di San Sepolcro (Arezzo), alla quale non potrà essere rieletto per la durata di anni tre.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Gaeta, addì 16 settembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 23 settembre 1909, in Palese, provincia di Bari, in Pieve Porto Morone, provincia di Pavia ed in Forno, provincia di Massa sono stati attivati al servizio pubblico uffici telegrafici di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 25 settembre 1909.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 23 marzo 1909:

Longo Gioacchino, aggiunto di cancelleria della pretura di Ferdinandina, collocato in aspettativa per tre mesi, dal 1° aprile 1909, con l'assegno corrispondente ad un terzo del suo stipendio L. 1500.

Provinciali Antonio, aggiunto di cancelleria della pretura di Monza, in aspettativa fino al 28 febbraio 1909, è confermato nella stessa aspettativa per altri sei mesi, dal 1° marzo 1909, continuando a percepire l'attuale assegno.

Carbone Guglielmo, aggiunto di cancelleria della pretura di Reggio Calabria, in aspettativa fino al 31 dicembre 1908, è confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi, dal 1° gennaio 1909, con la continuazione dell'attuale assegno.

Bottiglioni Alfonso, aggiunto di cancelleria del tribunale di Chiavari, in aspettativa fino al 28 febbraio 1909, è richiamato in servizio dal 1° marzo 1909.

Galdi Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Fondi, in aspettativa fino al 31 marzo 1909, è richiamato in servizio dal 1° aprile 1909, ed è tramutato alla pretura di Montoro Superiore.

Bignani Pietro Silvio, aggiunto di cancelleria della pretura di Gonzaga, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, dal 6 marzo 1909.

Bonvicini Cesare, aggiunto di cancelleria della pretura di Ronciglione, è destinato alla cancelleria della Corte di cassazione di di Roma.

Bonasera Silvestro, alunno di 2ª classe della Corte di cassazione di Roma, è destinato alla pretura di Valentano.

Celli Giulio, alunno di 1ª classe del tribunale di Napoli, nominato aggiunto di cancelleria della pretura di Montagnana, è collocato in aspettativa per due mesi dall'11 marzo 1909, con l'assegno corrispondente alla metà del precedente suo stipendio di L. 1169 per l'esercizio corrente e di L. 1200 per gli esercizi successivi.

In tutti i decreti Ministeriali ed in tutti gli atti riguardanti la carriera dell'alunno di 2ª classe della 1ª pretura urbana di Roma, Fanfoni Noè, al nome Noè, è anteposto quello di Archimede, rimanendo così stabilito anche per gli atti successivi al presente decreto.

È accettata la volontaria rinunzia presentata da Faraone Felice, dal posto di alunno gratuito della pretura di Caiazzo conferitogli col decreto Ministeriale 20 ottobre 1908.

Con decreto Ministeriale del 31 marzo 1909:

Ferrari Achille, aggiunto di cancelleria della pretura di Troia, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni per 15 giorni, dal 1° aprile 1909.

Notari.

Con decreto Ministeriale del 25 marzo 1909:

È concessa:

al notaro Cucavaz Geminiano, una proroga fino a tutto il 21 agosto 1909, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Cividale del Friuli, distretto notarile di Udine;

al notaro Ombres Roberto, una proroga fino a tutto il 25 maggio 1909, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di San Biagio Saracinesco, distretto notarile di Cassino;

al notaro Giovine Giuseppe, una proroga fino a tutto il 27 maggio 1909, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Fossano, distretto notarile di Bari;

al notaro Bruni Pietro, una proroga fino a tutto il 26 luglio 1909, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Platici, distretto notarile di Castrovillari;

al notaro Massarelli Pompilio, una proroga sino a tutto il 27 aprile 1909, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Castelmorrone, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Archivi notarili.

Con R. decreto del 7 marzo 1909, registrato alla Corte dei conti il 19 stesso mese:

Grenga Angelo, notaro in Guarcino, è nominato conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile mandamentale, con l'annuo stipendio di L. 600, a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante l'annua rendita di L. 30.

Con decreto Ministeriale del 24 marzo 1909:

Laurenti Amico, segretario nel comune di Vignanello, è nominato conservatore di quell'archivio notarile comunale.

Economati dei benefizi vacanti.

Con R. decreto del 21 febbraio 1909,
registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1909:

Sillico Carlo, archivista di 2a [illegible] classe nell'economato generale dei benefizi va[illegible] [illegible]nti di Bologna, è, a sua domanda, collocato a riposo [illegible] età ed anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 1, lettera a, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° marzo 1909.

Pio Istituto della Santa Casa di Loreto.

Con R. decreto dell'11 marzo 1909,
registrato alla Corte dei conti il 27 stesso mese:

D'Arcais cav. Damiano, consigliere della prefettura di Ancona, è confermato per un altro anno, a decorrere dal 20 marzo 1909, nella carica di membro del Consiglio d'amministrazione del pio Istituto della Santa Casa di Loreto.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 1° gennaio 1909:

Sono accettate le dimissioni del cav. avv. Ottone Pietro dall'ufficio di subeconomo dei benefizi vacanti di Casale Monferrato.

Con decreto Ministeriale del 26 marzo 1909:

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Beltrame cav. Carlo, da subeconomo dei benefizi vacanti in Pordenone e Maniago e seggente i subeconomati in Codroipo, San Vito al Tagliamento e Sacile.

Magnaghi avv. Achille, dall'ufficio di subeconomo dei benefizi vacanti in Mortara.

Bruto Alfi, dall'ufficio di subeconomo dei benefizi vacanti in Cotrone.

Culto.

Con R. decreto del 14 febbraio 1909:
registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1909:

È stato dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal sindaco di Arpaise contro la decisione del 14 maggio 1906 della Giunta provinciale amministrativa di Benevento, che non approvò le deliberazioni del 30 gennaio e del 4 maro 1906 con le quali il Consiglio comunale di Arpaise aveva elevato da L. 50 a L. 170 il sussidio annuo corrisposto al sacerdote incaricato di celebrare la massa festiva nella cappella di Maria SS. delle Grazie nella frazione di Casal Petri.

Sono stati accolti i due ricorsi presentati l'uno dal parroco di Scansano e dall'operaio della chiesa della Botte, l'altro dall'organista della stessa chiesa, contro la decisione dell'11 aprile 1905 con la Giunta provinciale amministrativa di Grosseto approvò la deliberazione del 9 marzo 1905 del Consiglio comunale di Scansano, che aveva radiato dal bilancio comunale la somma di L. 400.96 per spese di culto.

È stato respinto il ricorso del comune di Bucine contro la decisione del 29 aprile 1907 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Arezzo dichiarò il detto Comune obbligato a concorrere con la somma di L. 436 nella spesa per i lavori di restauro alla chiesa ed alla casa canonica di Badia Agnano, disponendone il pagamento entro il termine di un mese, salvo emettere, in caso di rifiuto o di ritardo, i provvedimenti coattivi.

È stato accolto il ricorso del parroco di Pesche contro la decisione del 13 gennaio 1906 della Giunta provinciale amministrativa di Campobasso, la quale provvedendo sul bilancio del Comune di Pesche, per l'anno 1906, radiò la spesa di L. 90 iscritta quale assegno al segretario.

Con R. decreto del 25 marzo 1909:

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie colle quali furono nominati:

Magnoni sac. Francesco al beneficio parrocchiale di S. Maria in Pantano, coll'obbligo di corrispondere sulle rendite beneficiarie un'annua pensione di L. 300 a favore del precedente investito.

Mariani sac. Annunzio al beneficio coadiutorale di S. Maria della Quercia in Marano Equo.

Miotto sac. Emilio al beneficio parrocchiale di Sant'Angelo in Pieve di Sacco.

Bogogna sac. Antonio al beneficio parrocchiale di San Rocco in Unchio.

Pallavicini sac. Giovanni Battista al canonicato primiceriale nel capitolo cattedrale di Tortona.

Sereni sac. Luigi al beneficio parrocchiale di Montecenere, comune di Lama Mocogno.

Bracci sac. Desiderio al canonicato del « Corpus Domini » nel capitolo cattedrale di Fano.

La Cappellania Antinori nella parrocchia di San Biagio in Castel Raimondo, è stata sottoposta a sequestro per misura di repressione.

Il beneficio parrocchiale ed il beneficio curaziale di Mozzanica, sono stati sottoposti a sequestro per misura di repressione.

Il beneficio parrocchiale di Colledoro è stato sottoposto a sequestro per misura di repressione.

Con Sovrana determinazione del 25 marzo 1909:

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet*:

Alla Bolla vescovile, con la quale al sacerdote Carlo Durante è stato conferito il canonicato di Santa Doria nel capitolo cattedrale di Venafro.

Con R. decreto del 28 marzo 1909:

L'amministrazione del Conservatorio della Solitaria in Santa Caterina da Siena in Napoli è stata sciolta.

Il beneficio parrocchiale di Monsoreto in Dinami è stato sottoposto a sequestro per misura di repressione.

È stato nominato in virtù del R. Patronato Giulio sac. Generoso alla parrocchia di Santa Maria Assunta in Frignano.

Con Sovrane determinazioni del 28 marzo 1909:

I signori conte di Francavilla Luigi Maria Maiorca e l'avv. Francesco Orlando del fu Camillo sono stati nominati deputati della R. chiesa Carolina alla Guadagna in Palermo.

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet* allla Bolla vescovile, con la quale al sacerdote Gaetano Caroselli è stato conferito il canonicato di Santa Barbara nel capitolo cattedrale di Isernia.

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 28 febbraio 1909,
registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1909:

Repetti Luigi Gaetano, ragioniere di 2ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è, a sua domanda, collocato a riposo per infermità, dal 1° marzo 1909, ai termini dell'art. 1, lett. *B* del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 21 febbraio 1909,
registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1909:

I sotto indicati magistrati attualmente forniti dell'annuo stipendio di L. 4000, sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, dal 1° gennaio 1909, ed è loro assegnato lo stipendio di L. 4666.66 per l'esercizio finanziario 1908-1909 e di L. 5000 per l'esercizio 1909-1910 e successivi:

Pellegrino Federico, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Caserta.

Ciampelli Giulio Mario, giudice del tribunale civile e penale di Monza.

Solari Domenico, id. di Catanzaro.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Obbligazioni del prestito Blount
emesso in seguito alla Convenzione 12 aprile 1866 stipulata tra il Governo pontificio e la Casa bancaria Edoardo Blount e Comp. di Parigi, e per gli effetti del rescritto pontificio 11 aprile 1866, passate a carico del tesoro italiano.

(Legge 29 giugno 1871, n. 339).

Risultato della 15ª estrazione a sorte eseguita il 14 settembre 1909 per l'ammortamento al 1º ottobre successivo, giusta l'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 28 agosto 1909, n. 202.

Numeri delle 113 obbligazioni intiere sorteggiate, da L. 500 di capitale nominale.

52	172	239	367	440
860	903	1391	1846	2097
2205	2438	2733	3207	3281
3370	3371	3734	4876	5209
5415	5569	5955	6092	6170
6292	6257	6384	6453	6548
7011	7223	7229	7808	7849
8468	9975	10203	10346	10356
10363	10542	11494	11697	11851
12305	12375	12693	12829	13764
14616	14937	15376	15575	15760
15764	15801	16175	16623	16642
17107	17319	17387	18035	18282
18413	18759	18951	19055	19474
19903	20058	20338	20516	20748
21157	21223	21238	21263	22092
22764	22783	23137	23344	23449
23639	23708	23781	23862	24213
24569	25968	26262	26439	26465
26526	26570	26757	27114	27789
28144	28270	28352	28438	28509
28571	29639	29710	29802	30036
30784	30848	30897	31516	31798
31940	32015	32029	32073	32108
33336	33667	33668	33861	34784
35364	35862	35997	36422	36539
37257	37368	37465	37588	38088
38154	38165	38234	38652	38661
38959	39157	39190	39365	39486
39491	39800	39862	39882	39935
39974	40075	40392	40440	40639
40650	41141	41996	42006	42098
42099	42820	43114	43722	43911
43919	43927	44030	44483	44597
44655	44712	45009	45016	45285
45600	45825	45974	46355	46823
47001	47088	47883	47916	48299
48613	49340	49984	50094	50290
50625	50712	50830	51108	51245
51459	51978	52125	52510	52594
52710	52846	53429	53571	53692
53700	53736	53904	54365	54651
54893	54916	55007	55166	55358
55585	55853	55948	56474	56572
56803	56963	57148	57184	57604
57794	58016	58087	58355	58519
58633	59564	59596	59673	60029
61044	61370	61404	61440	61470
61803	61936	61944	62179	62470
62907	63275	63543	63506	63684
64172	64207	64348	65705	65746
66132	66271	66310	66719	66846
66975	67037	67058	67405	67446
67827	68223	68246	68353	68390
68816	68906	69053	69257	69284
70765	71145	71146	71193	71691
71730	71781	71795	71823	71915
72705	73217	73365	73369	75089
75293	75427	75597	75895	76212
76791	76797	76807	77237	77304
77367	78362	78922	79039	79168
79299	79818	80039	80148	80200
80310	80639	80959	81541	81599
83269	83472	83478	83716	83737
84265	84646	84688	84913	85000
85295	85472	86183	86244	86542
86554	86592	86953	87000	87342
87411	87654	88111	88428	88553
88747	89445	89964	90003	90028
90173	90838	91046	91462	91627
91891	91956	92456	92488	92542
92595	92862	92865	93242	93847
95353	95384	98086	98289	98736
98795	99121	99255	99545	99636
99813	100313	100767	101161	102326
102474	102801	103331	103338	103398
103524	103638	103821	103837	104003
104014	104288	104548	104651	104716
105391	106141	107249	107259	107492
107683	107747	107791	107867	108152
108455	108718	108927	109509	110093
110213	111202	111526	111731	112049
112387	112824	112828	112832	113011
113060	113976	114127	114211	114275
114508	114886	114996	115079	115252
116031	116243	116381	117431	117506
117959	118285	118530	118570	118807
119029	119051	119106	119361	119446
119479	119711	119835.		

Numeri delle 55 frazioni di obbligazioni sorteggiate, distinte colle lettere *A*, *B*, *C*, *D*, da L. 125 di capitale nominale.

92163 B	92186 D	92272 B	92292 D	92347 C
92620 D	92786 C	92908 B	92953 B	93078 D
93792 B	93906 B	94074 C	94182 B	95011 D
95045 B	95100 A	95118 D	95145 C	95179 A
96091 D	96215 C	96279 B	93281 C	96376 A
96422 B	96461 D	96501 A	96557 A	96584 A
96606 B	93638 C	96669 A	93728 D	96823 C
96942 D	97028 D	97059 C	97064 C	97081 D
97086 C	97132 A	97211 D	97251 A	97262 B
97264 A	97387 B	97409 C	97432 B	97488 D
97524 C	97751 A	97761 B	97810 A	97823 B

Le obbligazioni intiere le frazioni di obbligazioni suindicate cessano di fruttare interessi con tutto settembre 1909, e dal 1º ottobre successivo verrà effettuato il rimborso del relativo capitale nominale mediante restituzione dei titoli, muniti delle seguenti cedole semestrali, che non sono più pagabili in conto interessi, e cioè:

Cedole dal n. 87 scadenza 1º aprile 1910
Id. al n. 104 id. 1º ottobre 1918

All'Estero — a Parigi direttamente dalla Società generale per favorire lo sviluppo dell'industria e del commercio in Francia;

Nel Regno — con mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi dalla Direzione generale, in seguito a rego-

fare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale stessa, o a mezzo delle Intendenze di finanza.

Roma, il 14 settembre 1909.

Per il direttore generale
AMBROSO.

Per il direttore capo della divisione
CUCCIA.

AVVERTENZA.

(Articolo 194 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942).

I possessori delle obbligazioni o delle cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffici delle sezioni di R. tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative obbligazioni o cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la sezione di R. tesoreria e gli altri contabili incaricati del pagamento, paghino l'importare delle cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'articolo 211, essere ritenuta sul capitale dell'obbligazione o della cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 - 3.50 0[0, cioè n. 278,614 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 553.75 - 339.50, al nome di Rebora *Carlotta* di Antonio, moglie di Francesco *Martino*, domiciliata in Genova, vincolata quale parte di dote della titolare, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rebora *Carla* di Antonio, moglie di Martino *Giovanni Battista Francesco* fu *Giovanni Battista*, domiciliata in Genova, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 settembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0 cioè: nn. 433,793 e 433,794 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente ai nn. 1,334,568 e 1,334,569 dell'ex-consolidato 5 0[0) rispettivamente di L. 412.50 e 525 al nome di La Rocca Antonina fu Stefano moglie di *Randazzo-Mirto* Vincenzo, domiciliata in Palermo, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a La Rocca Antonina fu Stefano, moglie di *Mirto-Randazzo* Vincenzo, domiciliata in Palermo, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 25 settembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 299,929 per L. 120, al nome di Rolando *Settimo* di Gioacchino, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rolando *Settimio* di Gioacchino, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 settembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 550,818 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 375, al nome di *Forani* Pozzi Erminia, minore sotto l'amministrazione del padre adottivo Pozzi Emilio, domiciliata in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Ferani* Pozzi Erminia, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 settembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75-3.50 0[0, cioè: n. 237,423 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,024,197 del consolidato 5 0[0) per L. 18.75-17.50, al nome di Giorgis *Giuseppina* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Cuneo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Giorgis *Giovanna-Giuseppina* di Giuseppe, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 settembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè:

n. 357,883 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 281.25, al nome di Raffo Emilia *di Paolo*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Girgenti, con annotazione di vincolo dotale, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Raffo Emilia *di Terenziano-Paolo*, minore sotto la patria potestà del padre, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 settembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 430,832 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,331,073 del già consolidato 5 0[0), per L. 138.75, al nome di Capurro Giacomo e *Ottavia* fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Fortunata Romano fu Giacomo, domiciliati in Uscio (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Capurro Giacomo e *Vittoria* fu Giuseppe, minori, c. s., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 settembre 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 225,346 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 992,885 del consolidato 5 0[0), per L. 423.75, al nome di *Coronati* Michele di Domenico, domiciliato in Sasso di Castalda (Potenza), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Coronato* Michele, ecc., (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 settembre 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 381,852 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,269,833 del già consolidato 5 0[0) per lire 11.25-10.50 al nome di *Vaudetto* Maddalena fu Giuseppe, moglie di *Cusinatto* Polinestore, domiciliata a Torre Pellice (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Vaudetti* Maria Maddalena fu Giuseppe, moglie di *Cusinato* Polinestore Aristodemo, domiciliata a Torre Pellice (Torino), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 settembre 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

La signora Eufemia Mottura, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2332 ordinale e n. 43,908 di posizione, a lei rilasciata dalla intendenza di finanza di Torino in data 12 novembre 1907 in seguito alla presentazione di un certificato misto della rendita complessiva di L. 37.50 consolidato 3.75 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1907.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avere interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato alla predetta signora il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 25 settembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 settembre, in L. 100.45.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 27 settembre al giorno 3 ottobre 1909, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100.45.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

25 settembre 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104.56 81	102.68 81	103.67 90
3 1/2 % *netto* ...	104 07 60	102.32 60	103.24 83
3 % *lordo*	72.39 58	71.19 58	71.22 74

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

1. R. educatorio:
2 posti semigratuiti.
2. R. educatorio:
3 posti semigratuiti.
3. R. educatorio:

a) categoria figlie di maestri elementari di scuole pubbliche — 1 posto gratuito (la retta è a carico del Ministero della pubblica istruzione).

b) categoria generale - 2 posti semigratuiti.

La domanda in carta bollata da cent. 60 deve essere indirizzata al presidente del Consiglio direttivo dei RR. educatori femminili di Napoli e corredata dei seguenti documenti:

a) fede di nascita della fanciulla, la quale deve risultare dell'età non minore di anni 6 nè maggiore di anni 12 alla chiusura del concorso, cioè al 20 ottobre prossimo come appresso:

b) attestato medico di sana costituzione fisica;

c) attestato di vaccinazione, o di vaiuolo naturale (per le giovanette che hanno superato il decimo anno di età è necessario il certificato di rivaccinazione);

d) stato di famiglia (da rilasciarsi dal sindaco ove dimorano i genitori della concorrente); in esso si deve chiaramente indicare la professione dei genitori ed il reddito che ne ricavano, il numero dei figliuoli, la loro età e condizione civile, le altre persone che eventualmente fossero a carico del capo di famiglia, la loro età e condizione;

e) certificato dell'agente delle imposte;

f) titoli di benemerenza.

I documenti di cui alle lettere *c*, *d*, *f* debbono essere di data posteriore al presente bando di concorso.

Nella domanda bisogna chiaramente indicare a quale educatorio si intende concorrere, ed a quale categoria. La mancanza di tale esplicita dichiarazione renderà inutile la domanda.

Per i posti, non riservati alle famiglie di insegnanti, occorrerà anche dimostrare che le fanciulle appartengano a famiglie di scarsa fortuna i cui parenti abbiano resi notevoli servigi alla patria (art. 35 vigente statuto organico approvato con R. decreto del dì 8 agosto 1895).

Le domande saranno ricevute sino al 20 ottobre prossimo nella segreteria dell'Amministrazione al Largo Miracoli 37, e non saranno ritenute valide quelle sfornite dei documenti suindicati, o giunte in Amministrazione oltre le ore 16 del ripetuto giorno 20 ottobre 1909.

I documenti, debitamente numerati, debbono essere elencati in doppio esemplare e cuciti in modo da impedirne la dispersione. Uno dei detti elenchi, firmato dal segretario dell'Amministrazione, servirà di ricevuta a quelli che avranno esibito i documenti segnati nell'elenco stesso.

Le fanciulle, che avranno conseguito un posto di favore, dovranno presentarsi nell'educatorio nel termine di un mese, a decorrere dalla data della comunicazione.

Qualora non si presentino nel termine suddetto, perderanno il beneficio ottenuto.

Napoli, 11 agosto 1909.

Il presidente del Consiglio direttivo
senatore *Giacomo Calabria*.

Il segretario capo
Michele rag. *Carapelle*.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'ufficioso *Fremdenblatt* ha pubblicato ieri un importante articolo sulla recente visita del cancelliere dell'Impero tedesco a Vienna e dopo aver detto che essa ha contribuito al consolidamento e ad un nuovo chiarimento della politica dell'alleanza seguita da trent'anni dall'Austria-Ungheria e dalla Germania soggiunge:

La nota pubblicata sui risultati della conferenza fra Bethmann Hollweg e il conte di Aehrenthal definisce questa politica con una indubbia chiarezza e dichiara che le relazioni fra la Germania e l'Austria-Ungheria e con la terza alleata l'Italia sono stabilite dai trattati come base incrollabile su cui riposa e riposerà anche nell'avvenire la loro politica europea.

Non mancarono recentemente anche segni esteriori che le relazioni coll'Italia nei riguardi dell'alleanza esistono sempre con l'antica sicurezza e saldezza.

Ricorda poi lo scambio di dispacci fra i due Imperatori e il loro alto alleato italiano, in occasione del soggiorno dell'Imperatore Guglielmo a Vienna, e il grande discorso dell'on. Tittoni alla Camera « che fu una specie di esposizione della attitudine dell'Italia nella politica estera durante l'ultima crisi balcanica e che valse a confermare il fatto che la triplice alleanza è divenuta una cosa naturale che apporta grandi benefici nella vita degli Stati » e così continua:

La triplice è divenuta quello che è perchè nei trenta anni della sua esistenza non ha servito ad ambizioni inquietanti dei suoi membri, ma ai loro più alti interessi intellettuali e al sicuro e continuo sviluppo delle loro forze economiche.

Con la loro maggiore soddisfazione fu pure nuovamente constatato, in occasione della presenza di Bethmann Hollweg a Vienna, che le relazioni fra le due potenze e tutti gli altri Stati sono normali ed amichevoli. I due alleati considerano ora come per lo addietro il mantenimento dello *statu quo* nel vicino Oriente come un punto direttivo della loro politica, ciò che può essere ritenuto come un pegno importante che nessuna nuova complicazione verrà ad interrompere la calma e lo sviluppo delle cose nel campo della diplomazia internazionale.

Tale speranza trova il più forte sostegno nel nuovo ordine instaurato dai Giovani turchi nell'Impero ottomano, il quale, tenendosi sulla stessa linea degli interessi europei pel mantenimento della pace, fa concepire, in questo movimento di riforma, ricche e belle speranze. L'opinione completamente favorevole con cui si segue tale movimento a Vienna e a Berlino si trova connessa nel modo più stretto col desiderio delle due parti che si produca un profondo consolidamento nella situazione d'Oriente, in modo che essa influisca favorevolmente anche sui rapporti fra le potenze europee.

***

Il giornale *Politica* di Belgrado ha annunziato che il Re Pietro, accompagnato dal ministro degli esteri, avrebbe visitato durante l'autunno le Corti di Pietroburgo, di Londra, di Roma e di Costantinopoli e così pure il presidente della Repubblica francese.

Si dichiara da fonte autorevole che tale notizia è priva di fondamento. Il Governo serbo non si è ancor occupato della questione, ma, quando verrà il momento il viaggio non potrà aver luogo se non comprenderà una visita anche alle Corti di Vienna e di Berlino.

Si dichiara nei circoli competenti di Belgrado che è

già intervenuto un accordo a questo proposito tra Belgrado e Pietroburgo.

L'annuncio di un prossimo viaggio del ministro degli esteri Milovanovich a Vienna e a Berlino, viaggio di carattere non ufficiale, è considerato nelle sfere autorevoli come esatto.

A proposito poi delle diverse notizie relative all'elaborazione dello statuto della Corte reale serba pubblicate dalla stampa serba ed estera, una nota ufficiosa dichiara che il Re di Serbia, d'accordo col Governo, ha emanato un regolamento pei membri della Famiglia Reale già da essi firmato, allo scopo di stabilire l'ordinamento della Casa Reale e precisare i diritti e le prerogative e nello stesso tempo i doveri dei membri della Famiglia Reale verso il capo di essa.

Lo statuto contiene tutte le disposizioni della costituzione riguardanti la Famiglia Reale, comprende circa venti articoli, e sarà presentato dal Governo alla Scupcina.

***

Come è noto, sulla frontiera turco-montenegrina si sono verificati nei passati giorni degli incidenti atti a turbare i rapporti di buon vicinato fra i due Stati. Le notizie erano però vaghe, ora il corrispondente del *Temps* da Belgrado ne dà i seguenti particolari:

L'origine degli incidenti risale a più di tre settimane or sono. In occasione di una festa religiosa un certo numero di montenegrini si erano recati armati, come lo sono sempre, nella piccola città di Verane, vicino alla frontiera, per assistere alla festa patronale di quella chiesa.

Secondo il costume nazionale, i montenegrini ed i contadini serbi dei dintorni fecero salve di fucileria in segno di gioia. I soldati turchi incaricati del mantenimento dell'ordine vollero disarmarli, ma i contadini resistettero *armata manu*, e si ritirarono nella foresta vicina. Durante la ritirata due uomini furono uccisi e una donna ferita.

Due giorni dopo il *ka'makan* fece arrestare trentacinque notabili serbi, fra i quali dieci maestri e tre preti, e li fece condurre ad Aienitzi di dove saranno probabilmente inviati ad Uskub. I serbi imprigionati sono accusati di alto tradimento. Le autorità turche pretendono che essi erano in relazioni segrete coi montenegrini e che preparavano una insurrezione per riunirsi al principato. La presenza del principe ereditario Danilo ad Andryevitsa poco lungi da Verane, è invocata come un aggravante contro gli accusati.

Apprendo da fonte autorizzata che i rappresentanti della Serbia e del Montenegro a Costantinopoli hanno ricevuto l'ordine di chiedere alla Porta la liberazione dei prigionieri e la punizione dei funzionari colpevoli.

S. E. Schanzer a Spoleto

Ieri mattina S. E. il ministro delle poste e telegrafi si recò a Spoleto, invitatovi dai suoi elettori ad un banchetto che fu attestazione di stima e simpatia di quel corpo elettorale.

S. E. venne incontrato dalle autorità locali e da cospicui cittadini e accolto festosamente dalla cittadinanza.

Dopo un ricevimento nella Sottoprefettura, si recò al Municipio, ove gli furono presentate altre autorità.

Alle 20 S. E. Schanzer intervenne ad un banchetto popolare offertogli da cinquecento elettori, e vi pronunziò un discorso, interrotto frequentemente da applausi e salutato alla fine da una grande ovazione.

Diamo in riassunto il discorso pronunziato da S. E.

Egli esordì dicendo che fin da quando nei comizi del 7 marzo gli fu conferito l'alto onore di rappresentare Spoleto in Parlamento affrettava col desiderio l'odierna visita perchè sentiva profondo il bisogno di manifestare la sua gratitudine per la grande, magnifica prova di fiducia datagli; ma imprescindibili impegni del suo ufficio glielo impedirono finora.

La sua prima parola - egli disse - è un saluto caldo e affettuoso a Tito Sinibaldi, al quale gli è sommamente lusinghiero di succedere, a cui manda la espressione della sua amicizia e il tributo della stima di tutti. Rivolse pure un omaggio di riconoscenza al comm. Fratellini, che tanta parte ebbe nel brillante risultato della elezione.

Lo ringraziò specialmente anche per averlo in qualche modo dispensato dal pronunciare ora un discorso politico. Questo delicato riguardo è una prova di più di una cortesia squisita, la quale giustamente apprezza il riserbo che devo imporsi chi fa parte del Governo, sovrattutto quando pendono problemi e questioni ardenti, che non possono trovare la loro soluzione se non nell'aula parlamentare.

Tuttavia, egli proseguì, permettete che in quest'ora per me solenne in cui avviene fra noi la prima comunione di pensieri e di sentimenti, io vi dica come più che mai la fiducia vostra, la stima e l'affetto dei miei elettori mi siano di altissimo conforto. Io esco da un'assai aspra battaglia parlamentare nella quale gli avversari nulla hanno tralasciato per combattermi, per ferirmi, per denigrarmi; ma io ho contrapposto ai loro fieri attacchi la forza della mia onesta coscienza, la quale non solo non teme, ma ardentemente vuole e invoca la discussione e la luce. L'animo mio, o elettori, è tranquillo e sereno, perchè sono profondamente convinto di aver fatto il mio dovere verso il paese, verso il Parlamento e verso voi che siete i giudici della mia condotta politica. Ed io andrò incontro alla nuova lotta che si prepara a fronte alta, sicuro che il Parlamento e il paese renderanno giustizia a me ed ai miei colleghi, che, inspirandoci unicamente al bene della patria, abbiamo dato il meglio delle nostre forze morali ed intellettuali alla risoluzione di uno dei più difficili e complessi problemi dell'economia nazionale.

E dopo questa breve parentesi di carattere quasi personale, della quale vi chiedo venia, elevandomi dalle sfere della politica corrente a più generale ordine di idee, lasciate che, pur non facendo, lo ripeto, un discorso politico, io soltanto riaffermi qui in mezzo a voi la mia fede incrollabile in quel principio a cui pur ora ho accennato come a segnacolo della vostra recente battaglia, cioè nel principio democratico della libertà nell'ordine che è e deve rimanere il fulcro della nostra vita sociale e politica.

Quale è, o signori, la vera, grande caratteristica di una politica democratica?

Quella di lasciare indisturbato corso a tutte le energie del corpo sociale, dando alla libertà di pensiero e di azione il più ampio contenuto compatibile con un'ordinata ascensione sociale. Ebbene, questa concezione politica che non teme le nuove iniziative, ma le incoraggia, quando abbiano per sostrato un nuovo vero sociale, che ammette tutte le audacie purchè tendano a costruire anzichè a distruggere, che condanna tutte le intolleranze e combatte tutte le violenze, è quella che deve servirci di norma e guida costante. Ed invero, noi, come partito, non crediamo ancora compiuto il nostro ciclo nella vicenda delle parti politiche, noi sappiamo intendere i tempi nuovi ed abbiamo la mente aperta a tutte le riforme che possano conciliare e risolvere gli inevitabili conflitti sociali, noi infine confidiamo fermamente nella virtù essenzialmente evolutiva delle nostre libere istituzioni che possono secondare qualunque più ardito progresso del popolo italiano.

L'Italia, o signori, nel volgere di pochi decenni, ha dato al mondo lo spettacolo della più grande opera dei tempi moderni; e mi è grato ricordare qui, oggi, due recentissime ricorrenze, due date che segnano altrettante tappe dello splendido cammino percorso dall'unità italiana: la data del 17 settembre, del dì in cui or fa quasi mezzo secolo, i soldati d'Italia piantarono sulla vostra rocca il ves-

sillo della patria, la data del 20 settembre, giorno nel quale i destini d'Italia si compirono in Campidoglio,

e il sole e l'Italia saluta
te, flora di nostra gente, Roma.

Roma, sublime, massima, Roma che è indissolubilmente legata, dopo tanta forza di secoli » - come dice il poeta - alla minore sorella latina, « all'alta Spoleto », vincitrice di Annibale, a Spoleto che fu anche essa, sia pure per breve tempo, capitale d'Italia.

A giusto titolo, o signori, voi andate superbi dei vostri fasti millenari, delle vostre tradizioni gloriose, perchè su questo suolo si conseguirono nella vicenda dei tempi le civiltà più diverse, tutte lasciando nell'antica città impronte incancellabili e grandiose. Dalle mura umbro-etrusche alle poderose opere romane, dalla medioevale rocca alla mirabile arditezza del ponte delle torri, dal duomo, dalle chiese alla pinacoteca comunale ove si racchiude larga dovizia di opere immortali dello Spagna e di altri grandi, tutto qui parla il linguaggio austero della storia, il linguaggio gentile ed eccelso dell'arte.

L'on. Schanzer quindi si dichiarò orgoglioso di essere deputato di Spoleto e assicurò che spenderà tutta la sua attenzione e il suo più amorevole studio per rendersi esatto conto delle condizioni e dei bisogni del suo collegio, accennando particolarmente a due questioni, all'Istituto degli orfani, che ha interesse comune con quella dell'Istituto tecnico, e alla questione delle comunicazioni di Spoleto con la montagna e con l'Adriatico.

Spoleto moderna, egli conchiuse, lieta e gioconda di vita, forte di propositi, vogliosa di novelli fasti, non più guerreschi ma pacifici, nei campi della produzione intellettuale ed economica, guarda dall'alto colle umbro l'ampia valle e protende le braccia a Roma e alle altre città sorelle per concorrere con esse nelle feconde gare del lavoro, per dare anch'essa il suo contributo a quell'opera industre ed instancabile di volontà e di menti italiane che lottano quotidianamente per riconquistare all'Italia il posto che le spetta nel consorzio delle nazioni.

Prima di chiudere, o signori, consentite che io mandi da qui, ed in quest'ora lieta un saluto all'uomo eminente che regge le sorti del Governo di cui mi onoro di far parte. E lasciate anche che io rivolga un pensiero di riverente affetto al nostro Re e alla nostra Regina, che così nobilmente impersonano le virtù di saggezza e di bontà della dinastia sabauda.

*** S. E. Schanzer dopo il banchetto si recò ad un ricevimento al Circolo Clitumno. Stamane S. E. iniziò un breve giro nei Comuni della Montagna.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Al padre della Patria. — A Rignano sull'Arno ieri con grande solennità, si è inaugurato un monumento a Vittorio Emanuele II.

Presero parte alla cerimonia varie autorità.

Dopo un corteo nelle vie del paese alle 16 precise, ebbe luogo lo scoprimento del monumento opera dello scultore Franceschi. Sono stati pronunciati applauditi discorsi dal sindaco Daddi e da altri.

Il paese era animatissimo e festante.

Condoglianze internazionali. — S. E. il ministro della guerra, generale Spingardi, ha inviato al ministro della guerra francese il seguente dispaccio: « Ho appreso col più vivo rammarico la disgrazia avvenuta al dirigibile *République* e le invio l'espressione dei miei sentimenti di profonda condoglianza ».

Camera di commercio. — Un comunicato della Camera di commercio di Roma, in seguito a comunicazioni del Ministero partecipa ai commercianti del distretto che venne concessa una riduzione del 75 0[0 sulle ferrovie serbe a tutti i commercianti italiani che si presenteranno alla Direzione delle ferrovie stesse muniti di una carta di legittimazione rilasciata dalla Camera di commercio della circoscrizione distrettuale cui essi appartengono, oppure da un console di Serbia.

Presso la stessa Camera di commercio sono ostensibili anche opportune informazioni dei nostri delegati commerciali sul commercio italiano in Serbia e particolarmente sulla esportazione dei bovini serbi in Italia.

Inaugurazione. — A Parma, ieri mattina, venne inaugurato il nuovo palazzo della posta e dei servizi elettrici alla presenza di S. E. il sottosegretario di Stato, Calissano, che rappresentava il Governo.

Alle 9 S. E. Calissano visitò minutamente i magnifici locali, congratulandosi col direttore delle poste, cav. Rosini.

Alle 11 vi fu la cerimonia inaugurale, che si svolse nel locale centrale del nuovo palazzo, lungo 33 metri, alla presenza di tutte le autorità, di parecchi deputati e di numerose signore. Pronunziarono applauditissimi discorsi il sindaco, prof. Cattaneo, e S. E. Calissano.

A mezzogiorno ebbe luogo un banchetto in onore di S. E. Calissano.

Il Congresso della « Dante Alighieri ». — Nella seduta di ieri l'altro il Congresso della « Dante Alighieri » che va svolgendosi con vivo interessamento a Brescia, approvò, dopo animata discussione, il seguente ordine del giorno:

« Il Congresso ritiene urgente la necessità di una legge organica che regoli al più presto l'Istituto della cittadinanza, adottando facilitazioni per il riacquisto di essa; fa voti che nella legislazione venga ammesso che gli italiani, quando siano costretti dalle necessità del lavoro o dalle leggi di altri paesi, dove si sono stabiliti ad assumere la cittadinanza del paese, non abbiano per questo fatto ad incorrere nella perdita della cittadinanza italiana ».

*** Ieri il Congresso tenne la seduta di chiusura.

Il Congresso approvò vari ordini del giorno: uno raccomanda al Consiglio centrale di rendere continua ed organica l'opera di propaganda in favore della « Dante Alighieri » tra gli insegnanti e gli studenti delle scuole medie e popolari; un altro riafferma il principio sancito dallo statuto di lasciare ai singoli comitati piena libertà di ordinarsi secondo le esigenze locali; un terzo deferisce alla presidenza la nomina di una commissione incaricata di formulare un progetto concreto per la immediata trasformazione del bollettino in pubblicazione periodica di propaganda.

Il Congresso, chiudendosi, acclamò Perugia a sede del Congresso del prossimo anno e Roma a sede di quello del 1911.

Dopo aver espresso auguri e saluti al presidente on. Boselli ed alla città di Brescia ospitale, e dopo aver deliberato l'invio di telegrammi di saluto al Ministro della pubblica istruzione on. Rava, al Congresso degli insegnanti secondari di Firenze ed al Congresso magistrale di Venezia, il Congresso si chiuse.

Il Congresso delle scienze. — L'altro ieri, a Padova, si è chiuso solennemente il Congresso della Società per il progresso delle scienze. È stato nominato presidente della Società il prof. Ciamician.

Napoli è stata proclamata sede del prossimo Congresso.

*** La Società ha inviato a S. E. il ministro della R. Casa, generale Ponzio-Vaglia, il seguente telegramma:

« L'assemblea della Società italiana per il progresso delle scienze, nel chiudere i lavori della sua terza riunione, manda al suo Patrono l'omaggio riverente e devoto di tutti i congressisti qui convenuti, nel culto e nella cercata armonia delle varie scienze, a riannodare le gloriose tradizioni del pensiero italiano colle nuove e promettenti speranze ed acclama a S. M. il Re, simbolo sacro dell'unità della patria e custode vigile di quelle tradizioni e di queste speranze ».

La Società ha inoltre inviato il seguente telegramma al marchese Negrotto, aiutante di bandiera di S. A. R. il Duca degli Abruzzi:

« L'assemblea della Società italiana per il progresso delle scienze, nel chiudere i lavori della sua terza riunione, manda al suo presi-

dente onorario un riverente e devoto saluto, orgogliosa e lieta di rendere omaggio al Principe valoroso che coi tempi di pace in terre o in mari aspramente contesi agli uomini prodi, tra perigli e tra fortune, aggiunge alla scienza nuove conquiste, alla patria nuovo titolo di gloria ».

All'Istituto veneto di scienze. — Per invito del sindaco e del presidente dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, ieri, a Venezia, nella sala dei Pregadi del palazzo ducale ebbe luogo la cerimonia della consegna della medaglia d'oro che la Società italiana per il progresso delle scienze offre alla « Société française pour l'avancement des sciences ».

Intervennero numerose autorità, fra cui il sindaco, conte Grimani, gli on. senatori Blaserna, Veronese, Levi-Civita, sindaco di Padova, e senatore Volterra, il comm. Polacco, rettore dell'Università di Padova, le notabilità cittadine e molti deputati, tra cui gli onorevoli Papadopoli, Wollemborg e Bricito.

Pronunziarono applauditi discorsi il sindaco di Venezia, che portò il saluto della città, l'on. senatore Veronese, presidente dell'Istituto veneto di lettere, scienze ed arti, il comm. Polacco ed il prof. Castelnuovo, direttore della scuola superiore di commercio.

Vi fu quindi la consegna della medaglia con un discorso dell'onorevole senatore Volterra, al quale rispose ringraziando il presidente della Società francese, Gariel.

Dopo la cerimonia, i congressisti si imbarcarono sulla riva degli Schiavoni, per una gita nell'estuario. La gita fu favorita da un tempo bellissimo e si svolse tra grande cordialità. Durante il tragitto fu servito a bordo un sontuoso rinfresco, offerto dal municipio di Venezia.

Congresso degli insegnanti di disegno. — A Bologna, ieri mattina, nella sala dei Notari, si è inaugurato il IV Congresso nazionale degli insegnanti e cultori di disegno, alla presenza delle autorità e di molte notabilità artistiche; tra esse si notavano l'on. senatore Dall'Olio, l'assessore Bosdari per il sindaco, il generale Sanminiatelli, il prefetto, comm. Dallari, Ettore Ferrari, il cav. Robbiani; assistevano 150 congressisti, tra cui molte signore.

Parlarono il prof. Faccioli, il comm. Castelli, l'assessore Bosdari e infine Ettore Ferrari, a nome dell'Associazione, tutti applauditissimi.

La signora Roch Acampora lesse indi le adesioni, tra cui quelle di S. E. il ministro Cocco-Ortu, dei sottosegretari di Stato Ciuffelli e Sanarelli e di molti deputati e senatori.

Ettore Ferrari venne eletto presidente per acclamazione.

Il Congresso delle scuole medie. — A Firenze, sabato scorso, nel salone dei Duecento a Palazzo Vecchio, si è inaugurato il VII Congresso nazionale della Federazione nazionale delle scuole medie.

Erano presenti alla seduta circa cento congressisti rappresentanti di sezioni federali italiane, il sindaco di Firenze, gli onorevoli Pescetti, Rosadi, Romolo Murri, Pacetti e Chimienti e molti invitati, tra cui numerose signore in eleganti tolette.

Il prof. Ceccarelli, a nome del Comitato organizzatore, salutò i congressisti e dichiarò aperto il Congresso.

Poi il prof. Chiarugi, sindaco di Firenze, portò il saluto della Amministrazione comunale fiorentina e augurò che i lavori del Congresso abbiano il risultato sperato per il bene delle nostre scuole.

Prese quindi la parola il prof. Moro, presidente della Federazione, il quale pronunciò un lungo ed applaudito discorso.

Il Congresso sospese quindi l'adunanza per riprenderla alle 15 al teatro Salvini.

Finita la seduta inaugurale del Congresso il sindaco offrì ai congressisti, nel salone dei Cinquecento, un sontuoso rinfresco.

I Congressisti quindi visitarono Palazzo Vecchio.

Il Congresso magistrale. — Nel teatro del Lido, a Venezia, venne, iermattina, inaugurato il IX Congresso magistrale alla presenza di numerosissimi maestri. Alla cerimonia assistevano il sindaco, il presidente del Consiglio provinciale, il vicepresidente del Comitato ordinatore del Congresso Bonassi, che sostituiva l'onorevole Fradeletto, assente perchè indisposto, gli onorevoli deputati Comandini, Alessio, Turati, Musatti e Brunelli e altre notabilità.

Il sindaco porse il benvenuto ai congressisti in nome della città, Bonassi portò il saluto del Comitato ordinatore del Congresso. L'on. Alessio parlò in nome della federazione magistrale veneta salutando il Congresso.

Dopo alcuni altri discorsi il presidente dell'Unione magistrale, on. Comandini, ringraziò i precedenti oratori ed illustrò tra vivi applausi l'opera dell'unione ed i compiti del Congresso.

Assistevano alla seduta inaugurale e presenziarono il Congresso numerosi rappresentanti di Comuni. Giunsero pure numerose adesioni.

Il Congresso iniziò i suoi lavori nel pomeriggio.

Il Congresso pellagrologico. — Si è chiuso, a Udine, l'altro ieri il quarto Congresso pellagrologico nazionale, dopo aver proclamato Bergamo sede del quinto Congresso che si terrà nel 1912.

Omaggio a Giovanni da Verrazzano. — Si telegrafa da New York che stamane la colonia italiana in quella città ha tenuto un grande *meeting* per commemorare Giovanni da Verrazzano, il quale scoprì pel primo il fiume Hudson, tracciandone le carte.

Dopo la riunione gli italiani hanno formato un immenso corteo, che ha sfilato nel quartiere italiano.

Si sta organizzando pel 6 ottobre una nuova dimostrazione popolare in onore del Verrazzano.

Disposizioni postali. — Il Ministero delle poste ha disposto che non sia d'ora innanzi ammesso l'invio all'estero di sottofascia raccomandati contenenti libri o manoscritti antichi.

Gli uffici dovranno quindi astenersi dall'accettarne, e gli uffici di transito dovranno restituire a quelli d'impostazione simili oggetti che eventualmente avessero avuto corso, redigendo verbale modello 13 a carico dell'ufficio che li avesse accettati.

Terremoto. — L'altrieri, alle 10.13, a Siena, vi è stata una scossa di terremoto di secondo grado, che non ha prodotto nè panico nè danni.

Alle ore 6.46 di stamane, preceduta da rombo, è stata avvertita una nuova scossa di terzo grado, prevalentemente sussultoria, durata quattro secondi col solito epicentro a circa 25 chilometri a sud, sud-est da Siena.

Essa si è ripetuta alle ore 6.51, ma di quarto grado durata tre secondi. Nessun danno. La popolazione è rimasta tranquilla nelle proprie abitazioni.

Movimento commerciale. — Il giorno 24 corr., a Genova, furono caricati 1078 carri, di cui 411 di carbone pel commercio e 105 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 326, di cui 88 di carbone pel commercio e 72 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 273, di cui 185 di carbone pel commercio e 12 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 200 di cui 59 di carbone pel commercio e 22 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 175, di cui 72 di carbone pel commercio e 26 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Puglia*, è giunta a Nagasaki il 25 corr.

Marina mercantile. — Da Calcutta è giunto a Suez il *Daniele Manin*, della Società veneziana — L'*Alberto Treves*, della stessa Società, è partito da Colombo per Calcutta.

ESTERO.

Nuovo dirigibile militare. — Un funzionario tedesco, Laile, cercando di risolvere il problema di combattere in aria per mezzo dei dirigibili, ha inventato un nuovo tipo di dirigibile esclusivamente destinato a scopi militari.

Questo pallone può portare venticinque persone ed un peso eguale

di munizioni. Esso è munito di due motori molto potenti che lo rendono capace di resistere a correnti di 20 o 25 metri al secondo e possiede una velocità di 80 chilometri all'ora.

La navicella è disposta in modo da poter ispezionare l'orizzonte in tutte le direzioni.

Il dirigibile può girare senza difficoltà intorno al suo asse. Esso può salire e discendere nell'aria senza bisogno di inclinare la sua punta.

Può facilmente raggiungere altitudini di 3 o 4 mila metri, e, mercè una combinazione ingegnosa, può, se la forza ascensionale del gas venisse a mancare, spiegare 12 piani che lo cambiano in un aeroplano.

La tattica del dirigibile per combattere consisterà nel cercare di dominare l'avversario e di bombardarlo.

L'*Echo de Paris* aggiunge che nei circoli aeronautici si è scettici circa questa scoperta.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 25. — Il presidente della Repubblica, Fallières, e il presidente del Consiglio, Briand, hanno fatto esprimere le loro condoglianze alle famiglie delle vittime nella catastrofe del dirigibile *République*.

SAINT ETIENNE, 25. — Il presidente del Consiglio Briand ha voluto recarsi a portare il suo saluto alle vittime del dirigibile *République*. Briand è partito per Moulins ove arriverà stasera verso le 6.30.

SOFIA, 25. — Il Re è partito per l'Ungheria.

VIENNA, 25. — Il dott. Wekerle è stato ricevuto dall'Imperatore, al quale ha presentato oralmente le dimissioni del Gabinetto ungherese.

PARIGI, 25. — Il dirigibile *République* era partito alle 7.5 da La Palisse ed aveva fatto fino a Moulins un ottimo viaggio, acclamato lungo tutto il percorso dalle popolazioni delle località su cui passava.

Verso le 8.15 passò sopra Moulins; quando giunse all'altezza del comune di Tryol, a 8 chilometri a nord, il dirigibile fece un brusco scarto a destra, che lo spinse a 200 metri al di là della strada. Virò subito ad un'andatura rallentata e venne al disopra della città.

Alcuni minuti più tardi, esattamente alle 8.25, si vide il pallone oscillare da sinistra a destra e cadere con una velocità vertiginosa sulla strada in prossimità del Castello di Aregelly, appartenente al marchese di Chabannes La Palisse.

I due automobili militari agli ordini del tenente Pixier, che seguivano l'aeronave, arrivarono quasi subito; la navicella giaceva sull'orlo della strada fracassata e coperta dall'involucro del pallone.

Il personale del castello, diretto dal marchese de Chabannes ed i contadini che lavoravano nei dintorni accorsero per prestare la loro assistenza al tenente Pixier.

Nella navicella regnava un silenzio di morte. Tolta la tela si vide uno spettacolo orribile: vi giacevano quattro cadaveri. Il capitano Marchall sembrava seduto; gli altri stavano un po' più indietro cogli occhi sbarrati. Il tenente Chaured era un po' più in fuori della navicella. I due macchinisti si trovavano tra i due cilindri del motore.

Un medico del luogo, Revat, accorso, ebbe l'impressione che il tenente vivesse ancora, ma il suo cuore non batteva più e le pupille rimasero insensibili all'impressione della luce. La morte avvenne qualche minuto dopo la caduta. Gli altri erano morti istantaneamente. Il tenente Chaured aveva nel sopracciglio una profonda ferita. I suoi pantaloni erano stracciati.

Il capitano Marchal aveva il cranio fratturato: non presentava altra apparente ferita ed era in attitudine di spavento. I due aiutanti erano letteralmente schiacciati sotto il motore che bisognò sollevare per mezzo di argani.

Le quattro vittime erano rimaste uccise tanto dalla violenza dell'urto contro la terra, quando dal materiale caduto loro sulla testa.

L'accidente è stato prodotto dall'elica destra che, uscita dal suo asse, fu lanciata contro l'involucro che attraversò, cadendo poi a 150 metri di distanza dalla strada.

I cadaveri sono stati trasportati su di un *break* al castello di Argilly, deposti sull'involucro del pallone e coperti da un drappo bianco, sul quale sono stati messi i berretti.

Il prefetto è giunto sul luogo ove sono accorse anche moltissime persone in automobile e gli ufficiali della guarnigione. Una enorme folla si trovava in breve sul luogo della catastrofe.

Due vetture dell'ambulanza sono partite per il castello di Argilly, per prendere i cadaveri e portarli all'ospedale di Moulins.

L'emozione è immensa.

MOULINS, 25. — L'accidente del *République* si è prodotto a 9 chilometri da Moulins nel territorio del comune di Trevols.

Il dirigibile è caduto sul lato sinistro della strada, fra la linea ferroviaria del Bourbonnais e il cancello del parco del castello appartenente al conte Chabannes de la Palisse.

Dalle prime constatazioni fatte sembra risultare che la catastrofe si debba ad una incrinatura del metallo dell'elica, ma è difficile affermarlo, prima che gli avanzi, i quali sono stati accuratamente trasportati a Moulins e posti, sotto suggello, nella caserma di cavalleria, siano stati esaminati da periti competenti.

MOULINS, 26. — Durante tutta la giornata di ieri i soldati raccolsero i pezzi del dirigibile *République* che vennero trasportati a Moulins.

L'elica fu ritrovata a cento metri di distanza dal luogo dell'accidente. Essa porta traccie di una rottura di vecchia data.

NEW-YORK, 26. — In occasione del tricentenario della scoperta del fiume Hudson, un corteo navale, al quale hanno preso parte circa 500 navi, fra le quali i modelli della *Mezzaluna* e del *Clermont* le navi di Hudson e di Fulton, ha fatto evoluzioni sul fiume Hudson, alla presenza di migliaia di spettatori.

Durante la cerimonia la *Mezzaluna* e il *Clermont* si sono urtati, ma non hanno subito che lievi avarie.

BERLINO, 26. — Una nuova corazzata è stata varata nei cantieri Howard a Kiel. Il varo si è effettuato felicemente.

La nuova nave da battaglia, che è stata costruita in nove mesi, è del tipo *Dreadnought*.

MADRID, 26. — Si ha da Alhucemas: Stamane sono stati veduti parecchi gruppi di indigeni in attitudine sospetta. I soldati della guarnigione hanno tirato contro il nemico, che è fuggito lasciando parecchi morti.

MELILLA, 26. — Le colonne spagnuole hanno operato nella regione del fiume Selquan ed hanno occupato dopo un piccolo combattimento la posizione di Canima che si sta fortificando. La posizione è situata a sud di Mar Chica, sulla riva destra del Selquan. Vi sono accampati un reggimento di fanteria ed una batteria di artiglieria da campagna. Le perdite degli spagnuoli sono poco rilevanti.

PARIGI, 26. — Il Governo ha ricevuto un gran numero di telegrammi di condoglianza dall'estero per la catastrofe del dirigibile *République*.

MOULINS, 26. — Le salme delle vittime della catastrofe del dirigibile *République* saranno trasportate domani a Versailles.

Nessuna cerimonia ufficiale avrà luogo a Moulins; soltanto le truppe della guarnigione renderanno gli onori.

Si prevede nondimeno un grande concorso di pubblico.

PARIGI, 26. — L'addetto militare dell'Ambasciata tedesca si è re-

cato al Ministero della guerra per esprimere al generale Brun le condoglianze personali dell'Imperatore Guglielmo.

Il ministro della guerra ha inviato stamane il suo capo di Gabinetto per esprimere all'ambasciatore di Germania, principe Radolin, quanto sia stato commosso per le condoglianze dell'Imperatore di Germania.

MELILLA, 26. — Ieri mattina alle 8 la divisione Orozco ha iniziata la sua marcia verso destra incendiando i villaggi incontrati sul suo passaggio. Il nemico si sforzava di impedire l'avanzata delle truppe; siccome esso resisteva fortemente la cavalleria del generale Orozco ha impegnato un combattimento terminato con la completa disfatta del nemico, che ha riportato gravi perdite.

Nella stessa ora il nemico ha attaccato i forti di Sidi-Scheil, ma è stato respinto con gravi perdite.

Una colonna ha potuto impadronirsi del monte Canima dopo aver vinta la forte resistenza opposta dal nemico. L'artiglieria ha danneggiato i villaggi nemici. La posizione presa è importantissima perchè sarà base delle future operazioni. Gli spagnuoli hanno incendiato l'accampamento dei mauri. La cavalleria e l'artiglieria hanno avuto una parte importante nell'azione. Le perdite spagnuole sono poco importanti; si crede che quelle del nemico siano considerevoli.

MOULINS, 26. — Numerose corone sono state inviate all'ospedale di Saint Joseph per essere deposte sui feretri delle vittime. Le quattro salme si trovano tuttora nella camera ardente ove sono vegliate da ufficiali e sottufficiali del sesto reggimento cacciatori. Le salme saranno ormai deposte nelle bare con la maggiore sollecitudine, perchè la camera ardente è esposta al sole e la decomposizione progredisce rapidamente in quei corpi orribilmente mutilati. I volti che dopo le cure apprestate loro dalle suore non lasciavano quasi vedere alcuna traccia apparente delle ferite, erano stamane molto sfigurati e vi si vedevano numerose traccie di ecchimosi.

Le disposizioni definitive per i funerali di domattina saranno stabilite nel pomeriggio di oggi.

MADRID, 21. — Si ha da Restinga: Ecco alcuni particolari sul combattimento odierno:

Alle 8 del mattino si innalzò il pallone *Regina Vittoria*. Ad un segnale la divisione Orozco si mise in marcia. Le truppe ispezionarono accuratamente un piccolo corso d'acqua vicino a Suk El Arba che lasciarono a sinistra risalendolo fino alla sorgente, incendiando i douars incontrati. Il nemico apparve quindi opponendo una viva resistenza e difendendosi energicamente contro le truppe spagnuole che combattevano con grande valore. Essendosi la cavalleria della divisione portata vivamente verso destra, il nemico comprese che la sua ritirata era compromessa, e si precipitò a sinistra.

Il generale Aguilera si diresse con l'avanguardia verso Carighaut e si scontrò con la frazione nemica più importante che resistè vivamente; il generale la disfece infliggendole serie perdite. Un grande spiegamento di forze fu fatto a Sidi Scheil. La posizione subì forti attacchi ma respinse il nemico che ebbe gravi perdite causate dal fuoco delle batterie di artiglieria.

La colonna Aguilera si divise per respingere il nemico. Il generale comandante il corpo d'armata, arrivando a Restinga, si informò dello stato delle operazioni seguendo col binocolo l'avanzata delle truppe spagnuole.

Un grosso convoglio di viveri e d'acqua è giunto sulle posizioni occupate.

Il reggimento Re ed una batteria d'artiglieria da montagna sono restati sulla posizione di Canima a 3 o 4 chilometri dal fiume; il resto della colonna è sceso nuovamente al litorale di Mar Chica per proteggere l'approvigionamento e riconoscere le posizioni avanzate del nemico verso Nadar.

Il tedesco Biber è giunto in automobile con sua moglie proponendosi di visitare le posizioni avanzate.

Si dice che i mauri si siano ritirati sulla collina rocciosa per difendersi. Il pallone ha ripreso terra alle 11.30 del mattino. Il generale in capo del corpo di operazione si è imbarcato su una scialuppa alle 1.15 dirigendosi verso il luogo delle operazioni.

STOCCOLMA, 26. — Qui e nei dintorni vi è stata iersera una splendida aurora boreale.

A causa delle correnti magnetiche, il servizio telegrafico e quello telefonico sono rimasti interrotti ieri nel pomeriggio fra Stoccolma e le altre città della Svezia centrale.

PARIGI, 26. — Il ministro della guerra ha ricevuto dal generale Rauques il seguente telegramma:

« Moulins, 26. — Incontestabilmente la catastrofe fu dovuta alla rottura di un'ala dell'elica destra nel punto di incastro nell'asse. Questo braccio dell'elelica strappò l'involucro e cadde a 150 metri sulla destra dal punto in cui cadde il *Republique*.

D'altra parte nessuna traccia di fuoco fu constatata sull'involucro, ciò che esclude l'ipotesi di un'esplosione malgrado alcune voci che sono corse a Moulins.

Mi preme di affermare categoricamente che ogni idea di dolo deve essere esclusa. L'aspetto della sezione della rottura, del tutto netta, costituisce una prova assoluta a questo proposito. Insomma le condizioni dell'areostato erano eccellenti al momento della partenza e specialmente l'elica era stata accuratamente esaminata. Questo è tutto ciò che si può concludere finora. Cerco tuttavia di raccogliere indizi che permettano di analizzare completamente le cause dell'accidente per gli ammaestramenti da trarne.

TEHERAN, 26. — Il nuovo ambasciatore russo Poklenski ha presentato allo Scià le sue credenziali.

TANGERI, 26. — La risposta ufficiale di Mulai Hafid alla nota delle potenze relativa ai supplizi inflitti ai prigionieri è stata distribuita oggi al Corpo diplomatico.

Mulai Hafid vi esprime i sentimenti che già fece conoscere colle sue precedenti lettere e dichiara che usò clemenza, per quanto glielo permetteva la religione, che era necessaria applicare. Esprime pure la speranza che il ritorno ad uno stato di cose normale nel Marocco gli eviterà di dover ricorrere a siffatte misure.

Per la presenza dell'incrociatore *Freya* nelle acque di Tangeri vi è stato nel pomeriggio un brillante ricevimento alla legazione tedesca.

MOULINS, 26. — Nel pomeriggio è stata posta nella bara la salma del tenente Chauré alla presenza dei parenti della disgraziata vittima.

La più grande emozione era in tutti i presenti, che non hanno potuto trattenere le lacrime.

La signora Chauré ha avuto una violenta crisi di lacrime e si è dovuto a fatica impedirle di gettarsi sul cadavere. Essa non cessava di gridare: « Giovanni, mio povero Giovanni, figlio mio ». Fu pure necessario trascinare il padre della vittima fuori della sala, temendosi che gli venisse male.

I generali Trémeau e Goirau, giunti all'ospedale, hanno reso omaggio alle salme.

NEW YORK, 26. — Il ricevimento della *Mezzaluna* e del *Clermont* da parte del Comitato per le feste in onore di Hudson, ha dato luogo ad una brillante cerimonia. Erano presenti il presidente del Comitato Woodfire, il vicepresidente degli Stati Uniti Schoeman, il Governatore di New York, il ministro della Cina e vari altri rappresentanti esteri.

Il ministro d'Olanda ha consegnato i documenti attestanti che il popolo olandese fa dono della *Mezzaluna* quale prova di vincoli di amicizia che uniscono i due paesi.

Nella serata l'ammiraglio americano Suhröder ha offerto un banchetto a bordo della corazzata *Connecticut* in onore degli ufficiali esteri. Sono stati pronunciati brindisi in onore dei Sovrani e capi di Stato delle nazioni rappresentate, e cioè degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, del Chilì, della Francia, del Messico, dell'Italia, dell'Olanda e della Repubblica argentina.

LONDRA, 26. — Un dispaccio da New York annuncia che Witney ha inviato il seguente telegramma *New York Times*:

« Peary si è rifiutato di prendere a bordo del *Roosevelt* i documenti e gli strumenti di Cook. Io li ho dovuti lasciare in un nascondiglio ad Etah ».

LONDRA, 26. — In un discorso pronunciato stasera, Keir Hardie ha espresso l'opinione che le elezioni saranno prossime e che i liberali avranno una maggioranza sufficiente. Il partito del lavoro accorderà loro il suo appoggio indipendente pur presentando candidati propri a preferenza. L'oratore crede che saranno eletti 70 deputati del partito del lavoro.

LONDRA, 26. — Un dispaccio da Gibilterra ai giornali dice che l'ex-Sultano del Marocco Abd El Aziz andrà a Gibilterra nella settimana ventura.

ALHUCEMAS, 27. — Gruppi di mauri nascosti in vicinanza della città sono stati assaliti e sconfitti dalla fanteria spagnuola.

I cannoni degli indigeni di Adrar e di Sindin sono stati ridotti al silenzio dall'artiglieria spagnuola.

Grandi fuochi sono stati accesi durante la notte su tutta la costa.

MELILLA, 27. — Le truppe spagnuole hanno raccolto a Nador gravi indizi, i quali provano che quella città è un punto strategico dei mauri.

Il caid Amar ha chiesto agli spagnuoli quali condizioni imporrebbero per la sottomissione delle tribù del Gurugù, le quali mancano di capi per continuare la lotta.

Si crede che esse finiranno per sottomettersi senza condizioni e deporranno le armi.

PARIGI, 27. — Il *Figaro* annunzia che il dirigibile *Clément Bayard*, che deve fare la traversata della Manica, sarà pronto fra quindici giorni e comincerà subito il suo allenamento per attuare il tentativo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

26 settembre 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	760.41.
Umidità relativa a mezzodì	60.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	1/2 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 23.4.
	minimo 15.0.
Pioggia	0.1.

Li 26 settembre 1909.

In Europa: pressione massima di 770 sull'Islanda e Scandinavia, minima di 759 sulla Russia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque diminuito, fino a 3 mm. sulla Sardegna; temperatura irregolarmente variata; qualche pioggia sul Veneto, Basilicata e Sicilia.

Barometro: livellato intorno a 762.

Probabilità: venti deboli vari; cielo vario sull'Italia superiore con qualche pioggia; altrove tempo generalmente buono.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 26 settembre 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	23 4	15 6
Genova	coperto	calmo	23 8	17 8
Spezia	1/2 coperto	legg. mosso	24 9	14 5
Cuneo	3/4 coperto	—	22 8	14 0
Torino	3/4 coperto	—	21 7	13 8
Alessandria	nebbioso	—	25 3	12 0
Novara	sereno	—	24 2	13 8
Domodossola	1/2 coperto	—	24 8	8 0
Pavia	nebbioso	—	25 4	12 4
Milano	3/4 coperto	—	26 0	14 8
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bargamo	sereno	—	22 3	15 7
Brescia	1/2 coperto	—	23 2	14 7
Cremona	1/2 coperto	—	24 5	15 4
Mantova	sereno	—	23 2	17 4
Verona	sereno	—	24 8	15 0
Belluno	1/4 coperto	—	22 2	12 0
Udine	coperto	—	23 8	14 2
Treviso	3/4 coperto	—	21 6	15 4
Venezia	1/2 coperto	calmo	22 8	15 1
Padova	sereno	—	23 3	13 8
Rovigo	1/4 coperto	—	25 1	15 1
Piacenza	nebbioso	—	23 3	14 0
Parma	1/2 coperto	—	24 6	15 5
Reggio Emilia	sereno	—	24 0	15 1
Modena	1/4 coperto	—	24 3	15 4
Ferrara	sereno	—	24 5	15 8
Bologna	sereno	—	23 6	17 3
Ravenna	sereno	—	23 0	12 8
Forlì	sereno	—	24 2	15 2
Pesaro	sereno	calmo	22 9	13 5
Ancona	1/4 coperto	calmo	22 0	15 0
Urbino	1/4 coperto	—	20 6	15 2
Macerata	sereno	—	22 5	15 3
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	22 0	13 0
Camerino	sereno	—	19 9	12 9
Lucca	coperto	—	23 2	12 8
Pisa	1/2 coperto	—	24 2	12 8
Livorno	1/2 coperto	calmo	22 8	15 8
Firenze	coperto	—	24 8	15 4
Arezzo	nebbioso	—	25 0	12 6
Siena	1/2 coperto	—	23 0	13 1
Grosseto	sereno	—	26 0	14 0
Roma	sereno	—	24 6	15 0
Teramo	sereno	—	24 9	13 6
Chieti	sereno	—	21 8	14 0
Aquila	sereno	—	21 4	10 7
Agnone	sereno	—	20 9	10 4
Foggia	1/4 coperto	—	24 8	16 9
Bari	1/4 coperto	legg. mosso	23 4	17 7
Lecce	1/4 coperto	—	24 0	15 1
Caserta	sereno	—	24 8	14 4
Napoli	sereno	calmo	23 6	17 6
Benevento	sereno	—	25 1	12 9
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	22 2	13 2
Potenza	sereno	—	19 4	12 0
Cosenza	sereno	—	25 4	16 2
Tiriolo	3/4 coperto	—	20 2	11 5
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	calmo	23 9	18 0
Palermo	sereno	calmo	26 6	15 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 0	18 2
Caltanissetta	sereno	—	24 0	19 5
Messina	1/4 coperto	calmo	23 0	18 2
Catania	sereno	calmo	25 6	17 1
Siracusa	sereno	calmo	26 2	19 8
Cagliari	sereno	calmo	27 0	16 0
Sassari	1/2 coperto	—	23 0	14 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*